

PROVINCIALE

BIBLIOTECA

Ente

D'Errico

3778

MATERA

STIGLIANI

12303

PRATICA CRIMINALE

DELL' AVVOCATO

DOMENICO MORO

COLL' ADDIZIONE,

In cui si tratta anche delle pene, secondo la legge
comune, e di questo Regno.

T O M O . IV.



IN NAPOLI MDCCLVII.

APPRESSO VINCENZO PAURIA

Con licenza de' Superiori.

AVVERTIMENTO.

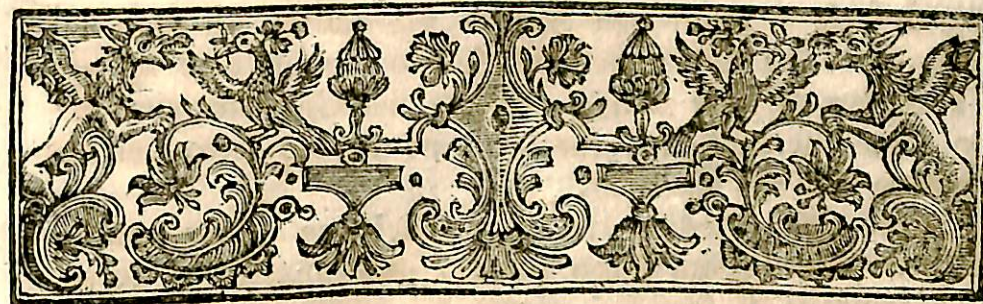
LA Pratica criminale, che riguarda le pruove de' delitti, ha dovuto comprendere tutti i tre precedenti tomi di quest' opera; perchè porta seco aggiunto tutto il trattato delle pene criminali. Questo tomo quarto, ed ultimo, che contiene il compimento della Pratica criminale, consiste nel procedimento co' Rei assenti, e Rei presenti. Forse alcuni vorrebbero, che io avessi suscitato tutte le controversie, che nascer possono nella Pratica criminale. Ma questo è impossibile; perchè non si possono prevedere tutti i casi: e se io avessi voluto scrivere su tutte quelle controversie, che nascono da tutti i libri degli Scrittori di Pratica criminale, ed usar la necessaria critica, non basterebbono certamente pochi volumi. Nulla però di manco, da quelle cose, che in questo volume si vedranno da me aggiunte; e vie più da ciò che ho scritto nell'ultima *addizione* del precedente *tomo 3.*, e nell'avvertimento nel principio del *tomo 2.*, potrà ogni mente mediocre rendersi perita a ben discutere ogn'altra cosa, che da' Dottori del Foro vedrà scritta, e non gli sembrerà retamente insegnata. Non pare necessario, ch'io avvisi a' principianti, che trovando essi nell'addizione di quest'opera cose, che sono dissonanti da quelle, che io aveva scritte nella prima edizione della Pratica, debbono essi fermarsi a ciò, che ora ho scritto nella *stessa* addizione, che vi ho fatta; perciocchè non credo, che tanto deboli essi sieno, che non sappiano, che in tai casi l'addizione è correttoria della prima edizione.

Col ridurre quest'opera nel sistema presente, il mio disegno è stato, far risparmiare a' principianti la lettura, e spesa per la compra di molti libri forensi, sia per apprendere la Pratica criminale, sia per istruirsi delle pene, che dar si debbono a' delinquenti. Se io vi sia riuscito, non lo so, quantunque lo spero.

INDICE DE' CAPITOLI.

- Lib. II. **D**elle citazioni criminali, cap. I. pag. I.
 Della citazione ad deponendum, c. 2. p. 3.
 Della citazione ad informandum, c. 3. p. 23.
 Degli indizj a tortura, c. 4. p. 28.
 Della citazione ad capitula, c. 5. p. 45.
 Della citazione a forgiudica, c. 6. c. 67.
 Delle nullità contra la forgiudica, c. 7. p. 72.
 Della pena de' ducati mille prescritta contra i delinquenti con arma da fuoco, c. 8. p. 95.
 Dell' abbreviazione, e delegazione, c. 9. p. 107.
 Delle citazioni ad capitula, e ad forjudicandum per gli altri delitti, oltre a quei con arme da fuoco, c. 10. p. 11.
 De' Rei, che non godono l'immunità locale: e quai luoghi sono immuni, c. 11. p. 115.
 Lib. III. **C**ome il Reo si fa presente, c. I. p. 124.
 Di ciò, che dee farsi quando il Reo assente si vuole presentare, c. 2. p. 130.
 Di ciò, che dee farsi, quando il Reo si è presentato, c. 3. p. 134.
 Della contravvenzione del mandato, c. 4. p. 136.
 Del mandato in casa per edictum, e sua contravvenzione, c. 5. p. 142.
 Della confessione intera del Reo, c. 6. p. 144.
 Del termine avverso la confessione del Reo, c. 7. p. 169.
 Della ripetizione de' Testimonj fiscali, c. 8. p. 172.
 Degli atti dopo la ripetizione de' Testimonj fino alla presentazione degli articoli a difesa, c. 9. p. 185.
 Degli articoli, e dell'esame de' Testimonj a difesa, c. 10. p. 194.
 Della pubblicazione, e monizione a sentenza, c. 11. p. 200.
 Della maniera, che l'Avvocato usa per difendere il Reo, c. 12. p. 205.
 Del decreto di morte: sua appellazione, ed esecuzione, c. 13. p. 212.
 Del forgiudicato presente, c. 14. p. 222.
 Della ricognizione della testa del forgiudicato, c. 15. p. 227.
 Della confessione qualificata del Reo, c. 16. p. 228.
 Del termine a difesa al Reo confesso con qualità negativa: e della pubblicazione, c. 17. p. 239.
 Della ripulsa de' Testimonj fiscali, c. 18. p. 245.
 Degli atti dopo la ripulsa, fino all'esecuzione della sentenza, c. 19. p. 252.
 Dell'esame, ed atti ordinatorj del Reo in tutto negativo, c. 20. p. 254.
 Del procedimento co' Rei presenti d'ogni altro delitto, oltre all'omicidio, c. 21. p. 258.
 Del Reo, che non vuol rispondere congruamente: o dica d'avere altro nome: o non voglia affatto rispoadere &c. c. 22. p. 267.
 Della tortura a convalidare, e dell'altre torture, c. 23. p. 272.
 Dell'abilitazione del Reo in forma, c. 24. p. 285.
 Della liberazione del Reo in forma, c. 25. p. 286.
 Dell'eccezioni del Reo presente, c. 26. p. 288.
 De' decreti criminali, c. 27. p. 306.
 Del procedimento ad modum belli, c. 28. p. 316.
 Dell'archivio per conservar le scritture: e della sicurezza del carcere delle Corti baronali, c. 29. ed ult. p. 322.

PRA-



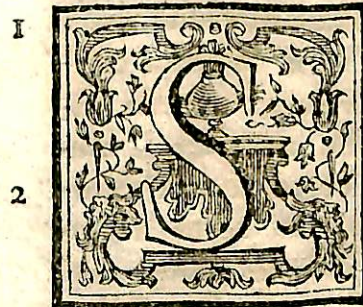
PRATICA CRIMINALE LIBRO SECONDO.

C A P. I.

Delle citazioni criminali.

S O M M A R I O.

- 1 Che dee farsi dopo l'informazione.
- 2 Quanti, e quali sieno i procedimenti contro de' Rei appurati.
- 3 Reo assente quale sia.
- 4 Il principio del procedimento contro del Reo assente quai sia.
- 5 La regola del procedimento come s'indaga.
- 6 Citazione che cosa sia.
- 7 Quante sono le citazioni criminali.
- 8 La citazione a forgiudica è una specie di monizione.
- 9 La citazione per edictum, ovvero per proclama in che consista.



Ubito che farà finita l'informazione criminale, si dee cominciar a procedere contro del Reo, o de' Rei, appurati colla stessa informazione.

Il procedimento contro de' Rei si fa in due maniere diverse. Una si pratica contro del Reo assente. L'altra si usa contro del Reo presente. In questo

2. libro tratto del Reo assente. Nel 3. libro dirò del Reo presente. Qui avvertasi da' principianti, che non si dice assente il Reo, per-
 Tom. IV. A

perchè forse si trovi egli fuor di sua patria, o fuor del luogo, dove ha commesso il delitto: ma si dice *assente* il Reo, sempre che non è presente nel Giudizio; cioè che non è nè racchiuso nel carcere, nè tenuto sotto veruno mandato dal suo Giudice.

Il principio del procedimento contro del Reo *assente* consiste nell'interporre subito dopo presa l'informazione il decreto, acciocchè si spedisca contro lui quella sorta di citazione, la quale sia propria alla pena, che può meritare il delitto provato: e quindi è, che si come dee osservar l'ordine nel dare a' Rei la pena proporzionata al delitto, si dee l'istess'ordine praticare nella maniera del procedimento.

La citazione altro non significa, senonchè *chiamata* (1); laonde tanto è dire, che il Giudice *cita* il Reo, quanto è dire, che il Giudice *chiama* il Reo, acciò comparisca avanti di lui.

Tutte le citazioni, che a misura della qualità de' delitti si spediscono contro de' Rei, non sono più, che tre. Una si chiama citazione *ad deponendum*. Un'altra si dice citazione *ad informandum*. L'altra s'appella citazione *ad capitula* (2).

Quantunque ancor vi sia la citazione, che si dice *ad forju-dicandum*; nondimeno, oltre all'esserli introdotta per equità (3), ella è propriamente una *monizione*, che precede alla sentenza della forgiudica: è però necessaria a spedirsi per fuorgiudicare il Reo, che merita la morte (4); fuorchè in alcuni casi espressi nelle Regie Prammatiche (5).

Vi è ancora un altro nome di citazione, che si spedisce contra i Rei; e si chiama citazione *per edictum*: ovvero citazione *per proclama* (6). Questa però non accresce il numero delle citazioni diverse; ma è una certa forma ritrovata per notificarsi o a' Rei, che non hanno certa abitazione, e non si trovano da notificarsi personalmente, o a' Rei

(1) *Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 9. n. 1.* (2) *Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 1. n. 9., e cap. 10. n. 30.* (3) *Franch. dec. 115., Sanfel. deo. 225.* (4) *Pram. 6. de citationib.* (5) *10., ed altre de exulib.* (6) *Pram. 2. in fin. de ord. jud.*

Rei incerti: o ad una moltitudine di Rei (1); la qual forma di notificare si unisce a ciascuna delle tre descritte citazioni, che occorrerà di spedirsi, come distintamente dirò a suo luogo.

C A P. II.

Della citazione ad deponendum.

S O M M A R I O.

- 1 *Per quali cause si spedisce la citazione ad deponendum.*
- 2 *Alla citazione precede il decreto.*
- 3 *Al decreto precede il titolo del delitto.*
- 4 *Formola del decreto per la citazione ad deponendum.*
- 5 *Il Giudice che dee fare dopo l'informazione.*
- 6 *Fatto il decreto per la citazione, questa si dee spedire.*
- 7 *Formola della citazione ad deponendum.*
- 8 *Quando il Giudice dee sottoscrivere anco il suo cognome.*
- 9 *Come dee farsi notificare la citazione al Reo.*
- 10 *Formola della notificazione della citazione ad deponendum.*
- 11 *Se il Reo non comparisce, s'incusano le contumacie.*
- 12 *ad 18. Regole per incusar le contumacie.*
19. 20., e 21. *Formole delle contumacie.*
- 22 *Il Reo contumace si dee carcerare.*
- 23 *Citazione ad deponendum quando si spedisce per delitti gravi.*

LA citazione *ad deponendum* regolarmente si spedisce per quelle Cause, nelle quali può esservi, e può non esservi criminalità: come pure in quelle Cause, che certamente sono criminali, ma leggieri, che non possono meritare pena del corpo afflittiva (2).

A qualsivoglia citazione dee precedere il decreto, che la ordini; e per formare qualunque decreto criminale dappoi che siasi presa l'informazione, dee in primo luogo scriversi il titolo del processo, per poi descriversi nella citazione, affinchè il Reo sappia la causa della medesima; la quale se gli dee far palese [3]. Ecco l'esempio: Si figuri, che contro *Tizio N. della Città di Martello* si fosse presa un'

A 2

in-

(1) *Capecelarr. decis. 74. num. 17.* (2) *Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 9. n. 11.*
(3) *Nella constit. edictor. de licitator. in quelle parole: & de qua re.*

informazione criminale ad istanza di Mevio M. della stessa Città; e che il titolo dell'informazione fosse così: *De turbata possessione territorii Maevii M. huius civitatis Martelli, ad ipsius querelam, ut intus = contro = Tizio N. di questa Città di Martello.* Or dovendosi per tal figurato delitto decretare la citazione *ad deponendum* contro il supposto Reo Tizio N., si dee dal Coadiutore della Corte far la seguente istanza, sotto, o dietro il titolo del processo, ovvero dopo l'ultimo foglio scritto del processo: *Coadiator curiae instat rubricatum Titium N. citari ad deponendum, salvois &c.* E la formola del decreto dee concepirsi come segue: *In causa Titii N. huius civitatis Martelli principalis inquisiti in hac curia de turbata possessione territorii Maevii M. huiusmet civitatis, ad ipsius querelam, ut ex actis &c. = Die 11. Septembris 1748. Martelli &c. Per hanc curiam civitatis Martelli visa instantia magnif. Curiae praedictae Coadiutoris, ipsoque audito, ac visis omnibus actis, provisum, & decretum est, quod supradictus Titius N. ut supra inquisitus pro causa praedicta, citetur ad deponendum. Hoc suum &c. = N. Gubernator, & Judex = N. Actuarius.*

Se il Governatore della Corte non fosse anche Giudice, dovrebbe mandar al suo Consultore l'informazione, acciò facesse il suo voto così: *Visis praesenti informatione, & instantia Magnifici curiae Coadiutoris; rubricatum Titium N. citari ad deponendum, iuris esse censeo = N. N. U. J. D. & Assessor &c.* E la Corte, quando è nel suo decreto (dopo fatto il titolo come sopra si è descritto) comincia a dire: *Per hanc curiam civitatis Martelli; quò dee soggiungere così = procedentem cum voto Domini U. J. D. N. N. assessoris ejusdem; viso voto ipsius Domini assessoris, cuius tenor est: E s' inserirà il voto; e poi si continuerà ove dice: provisum, & decretum est, col più fino alla fine del decreto, che sopra sta descritto.*

Subito dopo spedito il decreto rapportato, si spedirà la citazione

6 tazione *ad deponendum* come segue = *De mandato curiae civitatis Martelli &c. = A Servientibus ejusdem curiae, sive &c. ad omnem instantiam, & requisitionem Magn. Coadiutoris ipsius curiae, sive querelantis &c., peremptorie citetur Titius N. huius praedictae civitatis, ad poenam uncularum auri viginti quinque, curiae &c., quatenus prima die iuris, post &c. personaliter compareat, & comparere habeat, & debeat coram nobis in hac curia, sita in hac civitate &c. ad deponendum tanquam principalis super his, de quibus fuerit interrogatus, & signanter super informatione contra eum capta de turbata possessione territorii Maevii M. huius praedictae civitatis, prout ex actis &c., alias &c. citetur, & in forma referatur &c. Datum Martelli die . . mensis Sept. 1748. = N. N. Gubernator = N. N. Actuarius.*

Notinsi due parole, che occorrono per tutte le citazioni criminali; cioè *peremptorie*, e *personaliter*. La parola *peremptorie* significa che non si darà altro termine a comparire; e così s'evita la ripetizione della citazione, che anticamente non di rado si usava [1]. E la parola *personaliter* è ugualmente necessaria, perchè niun Reo si può sentire, nè mai si dice presentato o stare sotto del Giudice, se non si presenta personalmente [2]. E ciò si pratica senza verun contrasto; e si fa da ogni sorta di persone del Foro.

Il Reg. de Rosa loc. cit. insegna, che quando si dubita se la causa sia civile, o criminale, non debba dirsi al Reo nella citazione; *ad deponendum tanquam principalis*, ma solamente: *ad deponendum super his.*

Avvertasi, che ne' decreti basta la sottoscrizione del Governatore, e dell' Attuario; ma negli ordini, e citazioni, che si spediscono, si debbono sottoscrivere anco i loro nomi. Sbrigata la citazione *ad deponendum*, si fa la copia, e si dà al Giurato o Servente, insieme coll'originale; e se gli ordina, che vada a notificarla al Reo personalmente, se potrà riuscirgli, o almeno in casa, o con affigger la copia alla

(1) L. 68. 69. 70. e 71. ff. de iud. (2) Rit. 269. Sanfelice. decis. 237.

la porta della stessa casa dell'abitazione del Reo; ma se riuscirà di notificarlo personalmente, lasci al Reo la copia: o se si notificherà in casa di abitazione, lasci la copia alla moglie, o padre, o figlio, o altro congiunto della famiglia del Reo. E fatta che avrà il Servente la notificazione, dee ritornar subito l'originale, e far nell'istesso tempo la relazione all'Attuario; il quale in piè della citazione originale farà il seguente atto della notificazione: *Die.. mensis.. anni.. In civitate Martelli. T. T. ordinarius Juratus, & Serviens huius curiae retulit cum iuramento mi-*
hi subscripto, se hodie praedicto die notificasse retroscriptam citationem ad deponendum, & omnia in ea contenta superscripto Titio N. huius praedictae civitatis, personaliter in eadem reperto, eidemque consignasse copiam dictae citationis; praesentibus pro testibus F.F., & S.S. huius civitatis. Et ita retulit &c., & in fidem &c. = T. Actuar. ex relatione in fidem &c.

Se la notificazione si fa in casa (come per lo più avviene nelle citazioni criminali), si dirà nel descritto atto: *notificasse retroscriptam citationem, ac omnia in ea contenta retroscripto Titio N. huius praedictae Civitatis, domi suae solitae habitationis, sitae in eadem, & reliquisse copiam dictae citationis N. N. suae uxori, ovvero, suo fratri, o ad altri, praesentibus pro testibus....., &c.*

Notificata la citazione figurata, se il Reo non si presenta fra il termine, che se gli è dato a comparire, s'incusa-

12 no contra lui le contumacie colla seguente regola. La prima contumacia (a riserva solamente del S. C.) in tutti gli altri Tribunali, e Corti del Regno, ne' passati tempi s'incusava nell'ultimo giorno del termine dato al Reo per comparire [1]. Ma presentemente non può incusarsi la prima contumacia, se non sarà passato interamente il termine concesso al Reo nella citazione; perchè così s'è stabilito dall'invittissimo nostro RE CARLO BORBONE (che IDDIO felicitì per sempre) con suo regal diploma

(1) Rit. della G. C. 123.

ma sotto il dì 25. Marzo 3738.; del quale io quì descrivo le necessarie parole, dall'idioma spagnuolo al nostro italiano traducendole: *S. M. ha risoluto (esaminando questo punto) che da ora in avanti le contumacie si abbiano da incu-*
 14 *sare al giorno seguente, dopo che sarà spirato il termine contenuto nella citazione: e che questo nuovo stabilimento non arrechi verun pregiudizio alle Cause finora trattate.* Per esecuzione di tal'ordine, la prima contumacia si dee incusare nel primo giorno dopo che sarà scorso interamente il termine contenuto nella citazione, purchè tal giorno non fosse di festa o di precetto, o di Corte (1); ed essendo festa, dee l'Attuario in piè dell'atto della notificazione della citazione attestare, che nel tale giorno non si regette Corte, per la tale festa. La formola è così: *Die.. mensis.. anni.. non fuit recta Curia ob festum Sancti talis &c.* e se vi seguissero altri giorni festivi consecutivamente, così anche si dee far l'atto giorno per giorno, finchè venga il giorno di Corte per accusarsi la prima contumacia; altramente farebbe nullità, come cosa contro la disposizione della legge del Rito della G. C. (2), e del trascritto
 15 diploma. Ma non già bisogna tal regola nell'incusarsi la seconda, o sia ultima contumacia; perchè questa non porta la necessità di doversi incusare subito che viene il giorno da potersi incusare: ma può differirsi (3); e così osservasi nella G. C., e nelle Regie Udienze; donde le Corti inferiori debbono pigliar la norma.

Avvertasi, che il giorno del termine non si computa in termine; cioè che il giorno, in cui si notifica la citazione, non si può contare fra quei giorni, che si concedono al Reo; onde se oggi Lunedì si notifica al Reo la citazione, acciocchè nel primo giorno giuridico comparisca, il giorno d'oggi non si computa; ma comincerebbe domani; e finirebbe ancora domani a correre il termine (4); onde posdomani Mercoledì (se non sia festa di Corte) s'incusa la prima contumacia

In-

(1) Rit. 82. (2) Rit. 224. (3) Rit. della G. C. 226. (4) Rit. della G. C. 119.

Incusata la prima contumacia; e passati che poi saranno tre giorni interi, subito può incusarsi l'ultima contumacia; 17 nel caso però che il giorno dopo gli anzidetti tre giorni sia giuridico, cioè che si regga Corte (1).

Per dar l'esempio da incusar la prima contumacia, si finga, che la descritta citazione *ad deponendum* si fosse notificata a' 5. di *Novembre* 1748.; nella quale si fosse detto, che il Reo comparisse *ad primam iuris*, cioè nel primo giorno 18 giuridico. In tal caso la prima contumacia si dovrebbe incusare nel susseguente giorno de' 7., come segue: *Die septima mensis novembris millesimo septingentesimo quatragesimo octavo. In civitate Martelli. Magnif. Coadiutore curiae dictae civitatis instante, & petente, accusata fuit, prout accusatur prima contumacia contra Titium N. huiusmet civitatis, citatum cum retroscripta citatione ad deponendum, relatum, & non comparentem in forma, & in fidem &c. = T. T. Actuarius dictae curiae in fidem &c.*

Incusata la prima contumacia, debbono passar tre giorni dopo quello della medesima contumacia incusata; e corrono 19 questi tre giorni di tempo, ancorchè fossero feste di precepto, perchè in ogni giorno può il Reo camminare per presentarsi (2); E per questa medesima ragione corre contro del Reo ciascun giorno, che se gli concederà nella citazione per comparire. Essendosi dunque incusata la prima contumacia a' 7. di *Novembre*, debbono passare i suddetti tre giorni, cioè il dì 8., 9., e 10. di *Novembre*; e passati questi, si potrebbe incusare la seconda, cioè ultima contumacia nel dì 11. di *Novembre*; ma perchè questo giorno sarebbe festa di S. Martino, si potrebbe far il seguente atto: *Die undecima mensis novembris millesimo septingentesimo quatragesimo octavo, non fuit recta curia ob festum S. Martini: ma tal'atto non è necessario. Ed essendo di giuridico il seguente giorno de' 12. di Novembre, in tal giorno si può incusare la seconda contumacia così: Die*

duo-

(1) *Rit. della G.C. 97.* (2) *Afflitt. decis. 71. num. 7., Sanfelice. decis. 52. n. 2.*

duodecima mensis Novembris millesimo septingentesimo quatragesimo octavo. In hac curia civitatis Martelli, magnifico curiae eiusdem civitatis coadiutore instante, & petente, & curia ipsa pro tribunali sedente, fuit accusata, prout accusatur secunda & ultima contumacia contra Titium N. huiusmet civitatis, citatum cum retroscripta citatione ad deponendum, relatum, & non comparentem, & in fidem &c. = T. T. Actuarius dictae curiae in fidem &c.

Et vocato supradicto Titio N. in banca iuris huius praedictae curiae per ordinarium servientem ipsius, ut moris est, alta, & intelligibili voce dicentem: ci fosse quà Tizio N.; atque pluries haec eadem verba alta voce replicantem, nemo comparuit, neque aliquis pro eo; ideo fuit per ipsam curiam pro tribunali ut supra sedentem contumax idem Titius reputatus, & condemnatus ad poenam in dicta citatione contentam, & fuit dictum, quod pro ea dictus Titius exequatur realiter, & personaliter; & in fidem &c. = T. T. Actuarius dictae curiae in fidem &c.

Nelle Regie Udienze, ove si dice = *& condemnatus ad poenam in dicta citatione contentam*, si aggiunge ancora così = *& poena praedicta ponatur in libro inferni; pro qua exequatur realiter, & personaliter.* Ma io non l'ho posto per le Corti baronali, perchè non sogliono tener libro, in cui si descrivono le pene contumaciali.

Fatto già contumace il Reo, si può non solo far l'esecuzione ne' suoi beni per l'esazione della pena, ma anche carcerare, attento il disprezzo del Giudice, che l'ha chiamato, e l'ha aspettato, e pur non ha voluto il Reo ubbidire. Ho detto, che la citazione *ad deponendum* si spedisce regolarmente per causa di delitti leggieri, che in niuna maniera possono meritare pena di corpo afflittiva. Ma perchè ogni regola suole aver qualch'eccezione, questo si verifica anco nella citazione *ad deponendum*; imperciocchè si spedisce talvolta pure per li delitti, che meritano la pena afflittiva del corpo; e questo si pratica unicamente quando

Tom. IV.

B

do contro il Reo di delitto, che merita l'afflittiva pena, vi saranno in processo deboli indizj, non a tortura; il che si pratica, perchè se il Reo non comparisce, facendosi contumace, colla contumacia gl'indizj, ch'eran leggieri, si fanno a tortura (1).

§. I.

S O M M A R I O.

- 1 2, e 3 Assenza se si alleggi dall'escusatore del Reo citato.
- 4, e 5 Se a tempo proprio non s'incusano le contumacie.
- 6 Formola per l'assenza allegata prima delle contumacie.
- 7 Reo citato, se nel tempo concesso per l'assenza, sia carcerato.
- 8 Napoletani esenti dalla pena civile delle contumacie.
- 9 Quando si dà dilazione per l'assenza il Giudice, che dee fare.
- 10 Può appellarsi per la brieve dilazione data per l'assenz' allegata.
- 11 Che dee fare il Giudice per evitar l'appellazione dell'escusatore.
- 12 Citazione non può in dì festivo spedirsi, nè notificarsi.
- 13 Citazione come dee notificarsi.
- 14 Citazione quando si dee rinnovare.
- 15 Tempo che si dee dare al Reo a poter comparire.
- 16 Citazione notificata personalmente, se ammette dilazione.
- 17 Se per lo Reo citato si alleggi la sua infermità, che dee farsi.
- 18 Se per lo Reo citato si alleggi che si trovi carcerato.
- 19 Formola del decreto per l'infermità del Reo citato.
- 20 Documento, se il Reo citato sia altrove per altra causa carcerato.
- 21 Se per lo Reo citando per delitto grave si alleggi l'infermità.

Non di rado, per impedirsi l'effetto delle contumacie, comparisce qualche congiunto, o amico del Reo citato, per escusarlo, allegando l'assenza, e permanenza del Reo in parti lontane, e cercando perciò un competente termine, per poter avvisare al Reo la citazione spedita, acciò venisse ad ubbidire. In questo caso (dice il Reg. de Rosa (2)) se si stimerà darli la dilazione, s'interpone il seguente decreto = *Die &c. provisum est, quod absentia alle-*
gata

(1) *Res. prat. crim. lib. 1. cap. 9. n. 12.*

(2) *Lib. 1. della prat. crim. cap. 9. num. 79.*

gata pro parte N. N. non obstante, remaneat contumax, & ponatur in libro condemnatorum; verum si comparuerit infra dies tot, deleatur a libro praedicto, nisi fuerit visus, vel captus. O pure il seguente altro decreto = *Firma remanente contumacia, si infra dies tot N. N. comparuerit, deleatur a contumacia, & interim non scribatur in libro inferni, dummodo non fuerit visus, vel captus.*

Tal decreto (dice il Reg. de Rosa) (1) si pratica propriamente quando l'escusatore del Reo allega l'assenza subito dopo che si saranno incusate le contumacie, ed il Reo è già dichiarato contumace. Ma se l'assenza si alleggi dopo notificata al Reo in casa la citazione, e priachè s'incusino le contumacie, che dovrà farsi? Il Reg. de Ros. non l'ha avvertito nella sua Pratica. Io stimo, che se prima che il Reo si faccia contumace, si alleggi l'assenza dall'escusatore, non debba la sua istanza impedir che s'incusino le contumacie, nè su tale istanza darli providenza, nè si dee ricevere, se non nel tempo della chiamata, che si fa del Reo citato, con quell'atto dopo l'ultima contumacia, il qual comincia = *Et vocato in banca iuris &c.* Così ottimamente si pratica ne' Regj Tribunali; e la ragione si è, perchè se l'assenza allegata sarà vera, ed il Reo vorrà veramente comparire, già se gli concede quel competente termine, che cerca il suo escusatore; e comparendo fra tal tempo, non l'apporta danno alcuno la contumacia, stanti quelle parole: *verum si comparuerit infra dies, &c. deleatur a contumacia.* Che se poi l'assenza allegata sarà calunniosa, ben'è che resti ferma la contumacia, e non si favorisca alla calunnia (2), la quale apporterebbe gran pregiudizio in questo caso, perchè quando la prima contumacia non s'incusa nel tempo determinato, spira la citazione, e questa si dovrebbe rinnovare (3), e dopo rinnovata, resterebbero anche alla calunnia aperte dell'altre

B 2

fo-

(1) *Loc. cit.* (2) *Rit. della G. C. 266. in fin.*

(3) *D. Rit. 123., ed ivi, e nel Rit. 82. Caravit.*

somiglianti vie per non far mai dichiarar contumace il Reo. E ciò anche per l'argomento, che surge dalla Regia
5 *Prammatica* ordinante, che s'intenda incusata la contumacia anche priachè il Nuncio ritorni colla citazione al Giudice, che l'ha spedita (1).

Or dunque, se prima dell'incusazione delle contumacie si allegghi con istanza l'assenza del Reo da qualunque suo
6 escusatore, si debbono incusare le contumacie, come se n'è data già la formola; ma dopo scritto l'atto, che comincia: *Et vocato in banca iuris &c.*, cominciandosi da capo, si dee aggiungere così: *Verum tempore dictae ultimae accusatae contumaciae fuit lecta comparitio N. N. excusatoris dicti Titii N., qua fuit allegata absentia, & permanentia eiusdem in civitate Romae; o in altro luogo, ove si dirà; & fuit dictum, quod dictus Titius remaneat contumax; sed si comparuerit personaliter infra dies..... deleatur contumacia praedicta; dummodo non fuerit visus, neque captus; & in fidem &c.* E si sottoscrive dall'Attuario.

Le descritte ultime parole: *dummodo non fuerit neque visus, neque captus*, significano, che gli si concede la dilazione
7 per l'allegata assenza, purchè il Reo non sia veduto, nè carcerato nel luogo, dove si è allegata l'assenza; perchè se per qualche Reo citato dalla G. C. si allegghi, che sia andato in Roma; e perciò si concedano 15. giorni di dilazione; e a capo di uno, o più giorni si scuopra, che stia in Napoli; si carceri; e non può evitar la pena della contumacia; se non sia Napoletano (2); perchè viene a scoprirsi, che calunniosamente si allegò l'assenza. E perciò in questi casi si concede facilmente la dilazione per l'assenza che si allega; ma nell'istesso tempo dee il Giudice ordinare la carcerazione del Reo, perchè se non è vera l'assenza, colla carcerazione si scuopre la calunnia.

Può l'escusatore appellare, e gravarsi, se non se li voglia concedere la dilazione per l'assenza che allega; ed anche per la

(1) La 6. de citat. per tutto il §. 2. (2) Sarn. prat. crim. cap. 26. n. 10.

10 la brevità del termine (1). Io son di parere, che in caso somigliante di allegare assenze, le Corti baronali, se si tratti di delitti gravi, non sieno ritrose molto a conceder la dilazione di tanti giorni, quanti bastino, secondo la distanza, che si allega; purchè non si conosca apertamente esser calunnia dell'escusatore per pigliar tempo; nel qual caso non si dee dar la dilazione (2), e perciò trattino gli Officiali colla viva voce con l'escusatore; perchè ne' luoghi di questo Regno facilmente si conosce se sia calunniosa l'assenza allegata; e potranno in tal caso gli Officiali persuadere l'escusatore a ritirarsi l'istanza; e di ciò potrà farsi scrivere un atto dal Mastrodatti: o almeno si concederà per consenso un competente termine, e di tal consenso si farà scrivere un atto; e se l'escusatore saprà scrivere, si farà da lui sottoscrivere l'atto; perchè così non può appellarne, e si vanno a troncar le maggiori dilazioni. La citazione, che si spedisce contro de' Rei, non può in giorno di festa notificarsi (3); e nemmeno può in giorno festivo spedirsi; come anche lo scrisse Riccio (4); e quando si
12 notifica, è necessario che v'intervengano due Testimonj, 13 de' quali almeno il Nuncio o Servente faccia menzione nella sua relazione, spiegando i loro nomi, cognomi, e patria (5). Ma a' Portieri del S. R. C. si crede senza l'intervento de' Testimonj, dice il Reg. Rovito (6). Se passano sei mesi dal dì, in cui si spedisce la citazione, e frattanto non si notifica, la citazione non vale, e bisogna che si rinnovi; perchè è circondata la citazione quando non si notifica fra i sei mesi (7). Se il Reo, che si ha da citare, tiene la sua abitazione nel
luo-

(1) Canonico de Luca nella d. addiz. alla decis. 589. de Franch. nu. 2.
(2) Franch. decis. 589. num. 1., ed ivi Luc. num. 2. e gli altri addenti.
(3) Petr. Rit. 116. num. 1., e 2. Rovit. sopra la Pram. 2. de cit. num. 14.
(4) Nella sua prat. civil. tom. 3. de except. feriar. num. 10.
(5) La Pram. 2. de ord. iud., la constit. citationis literae, Rov. sop. d. Pr. 2. n. 16.
(6) Sopra la Pram. 2. de citat. num. 16. in fin., Pr. 28. §. 3. de off. S. R. C.
(7) Rit. 122.

luogo, dove la citazione si spedisce; nella citazione si ordina al Reo, *ad primam iuris, post &c.*, cioè che nel primo giorno giuridico, dopo quel della notificazione, debba comparire; perchè tal tempo è bastantissimo a poter comparire ognuno, che abita dov'è citato; benchè possa il Giudice concedergli maggior termine. Ma se il Reo abita in altro luogo, bisogna secondo la distanza dargli il termine nella citazione, acciò possa facilmente, e comodamente il Reo venire a comparire, se voglia (1). E così si pratica. Non si dee però affatto ricevere istanza d'allegat' assenza del Reo, se sarà egli notificato personalmente; perchè l'atto della notificazione manifesta che l'escusatore è calunniatore. Può anche allegarsi dall'escusatore l'infermità (2), o carcerazione del Reo citato (3). Nel qual caso bisogna distinguere: o il citando sarà infermo nel luogo, dove si cita; e se così avverrà, dee la Corte andar col medico in casa del citando infermo, per appurare, se l'infermità sia vera; e trovandosi vera, si dee concedere la dilazione, col mandato, o *pleggeria* di presentarsi subito che guarirà; come insegna il *Reg. de Ros.* (4). E se il citando sarà infermo fuori del luogo della spedizione della citazione; bisogna che l'escusatore esibisca la fede del medico con giuramento fatta avanti del Giudice della Corte del luogo, ove il citando si trova infermo, sottoscritta dal medesimo Giudice, ed autenticata (5). Ed ora si pratica, che somiglianti fedi d'infermità non si ammettono, se non anche si scrivano in carta pergamenata, oltre agli anzidetti altri requisiti. Si dee pur concedere la dilazione al citando, se il suo escusatore dicesse nell'istanza, che si trovi carcerato il citando in qualche altro luogo, e che perciò non possa ubbidire; purchè presenti il documento autentico della carcerazione. In ambedue gli anzidetti casi d'infermità, e di carcerazione

(1) *Rit.* 123., *Costituz. Edictorum ordinem* §. 1.

(2) *Rit.* della G. C. 267. (3) *Rit.* 169. *in fin.*

(4) Nel *sud. lib. 1. cap. 9. num. 87.* (5) *Pram.* 7., e 8. *de Instr. liquid.*

ne, se l'escusatore comparirà ad allegar l'una, o l'altra subito dopo incusate le contumacie, potrà bene per l'infermità usarsi in piè dell'istanza dell'escusatore il seguente decreto: *Die &c. visa fide medici, fol. &c. fuit decretum, quod T. T. remaneat condemnatus; verum si comparuerit infra dies..., vel quam citius convaluerit, deleatur a contumacia.* Il qual termine si prorogherà, se priachè passi il termine, si presenti altra fede che dura l'infermità.

Questa medesima regola si userà nel caso che si allegasse la carcerazione del citando; con doverfi dall'escusatore presentare la fede autentica del Mastrodatti del luogo, dove stia carcerato, con ispiegarli anche la causa, che vaglia per regola di qualch'espedito, che possa pigliarsi.

Ma se si alleghi l'infermità, o carcerazione, prima delle contumacie, ed il delitto non sia grave, potrà farsi lo stesso, che ho detto nel caso che si allegasse l'assenza. Che se poi il delitto fosse veramente grave, che o potesse meritare la morte, o certamente la pena afflittiva, in questi casi se si alleghi l'infermità, o la carcerazione, non si curerà più delle contumacie; ma nel migliore, e quanto più si potrà prudente modo, si assicurerà la Corte colle guardie fisse della persona del Reo citato.

§. II.

SOMMARIO.

- 1 2., e 3 Citando, se non ha certa abitazione.
- 4 Decreto per la spedizione della citazione per edictum.
- 5 Formola della citazione per edictum.
- 6 Formola della notificazione della citazione per edictum.
- 7 Reo citato per edictum che tempo ha per comparire.
- 8 Citazione con l'ortatoria quando si spedisce.
- 9 Formola della citazione con l'ortatoria.
- 10 Formola di lettera da mandarsi con la citazione coll'ortatoria.
- 11 Servente della Corte, se dovrà andare coll'ortatoria.
- 12 Governatore, che farà notificar la citazione coll'ortatoria.
- 13 Formola dell'atto della notificazione di detta citazione.

Se

14 Se il citando abitasse in luogo regio, come si dee fare l'ortatoria.

15 Citazione, o carcerazione coll'ortatoria non si dee impedire.

A Vviene talvolta, che il Reo non essendo cittadino, o dimorante con casa, o famiglia nel luogo, dove ha commesso il delitto, e non trovandosi da poterseli notificare la citazione personalmente, perchè se ne fosse fuggito; nè sapendosi la certa sua abitazione; in tal caso si dee citare per *edictum*, come di quì a poco si dirà. Figurandosi che contro del Reo si fosse spedita la citazione ad *deponendum*, bisogna che tal citazione si dia a notificare, ed il *Nuncio* o *Servente* dee far la diligenza per citare il Reo, e poi far la relazione che non abbia potuto citarlo personalmente, perchè fatte le diligenze per lo paese &c., non l'abbia potuto ritrovare; e che non abbia potuto notificarlo nè anche in casa, perchè nel medesimo paese il Reo non tenga casa di sua abitazione, nè si sappia dove fosse andato ad abitare, o far dimora; e di tutto ciò dee farlene un atto dall' *Attuario* nella seguente maniera in piè della originale citazione. *A di &c. mese &c. anno &c.* Avendo io sottoscritto *Mastrodatti* questa mattina suddetto

2 giorno consegnata la suddetta citazione, unitamente con una copia di essa a N. N. *Servente* ordinario di questa Corte, affinchè l'avesse notificata a P. P.; poco fa il detto *Serviente* mi ha ritornata la detta citazione, e copia, dicendomi con giuramento, che avendo questa mattina fatta ogni diligenza per trovare detto P. P. per questa Terra &c. e notificargli detta citazione, non ha potuto trovarlo, nè ha potuto notificarcela in casa, perchè il medesimo P. P. non tiene in questa suddetta Terra veruna casa di sua abitazione: e che informatosi per sapere in qual paese tenesse la sua abitazione, l'è stato detto, che non si sappia in questa Terra. Ed in fede &c. = T. T. *Attuario* della Corte di questa Terra fa fede per relazione come sopra &c.

Fatta tal fede, si farà per maggior cautela far fede

3 dall' *Università*, qualmente il Reo Tizio N. non abbia casa d' abi-

d' abitazione nella descritta loro Terra &c., e che non si sappia ove la tenga; e subito a vista di tal fede, e dell' altra descritta, s' interpone il seguente decreto = *Die &c.*

4 Per hanc Curiam &c., visis supradictis fidibus, provisum, & decretum est, quod retrospectiva citatio ad deponendum, expediatur, & notificetur retrospectivo inquisito &c. per edictum. Hoc suum &c. E se la Corte avrà separatamente il suo Consultore, manderà a costui prima la citazione colle descritte fedi, acciocchè faccia il voto; e poi giusta il voto si farà il decreto per la spedizione della citazione per *edictum*; regolandosi l' inserzione del voto del Consultore come si è detto sul principio di questo cap. E subito dopo tal decreto si spedirà la citazione per *edictum*; la quale farà come segue.

De mandato huius Curiae talis &c. = *Servientibus eiusdem curiae in solidum requirendis significamus, qualiter sub die . . . , vigore decreti huius praedictae curiae sub die . . . fuit contra Titium N. expedita citatio ad deponendum tenoris sequentis &c.* qui s' inserisce la citazione tutta intera fino alle sottoscrizioni; e poi si aggiunge: *Qua citatione data N. N. servienti huius curiae, ut illam notificaret praedicto Titio N., fuit ab eodem serviente relatum prout ex fide tenoris sequentis, videlicet: qui s' inserisce la descritta fede dell' Attuario fatta in piè della citazione; e poi si continua così: Qua fide visa, fuit per hanc curiam interpositum sequens decretum: qui s' inserirà il decreto interposto, acciò si spedisse la citazione per edictum; e poi si conchiuderà così: Ideo vobis ut supra iam dictis dicimus, committimus, atque mandamus, quatenus ad omnem instantiam, & requisitionem mag. huius curiae coadiutoris, sive &c. praeinsertam citationem notificetis d. Titio N., primo proclamando ad sonum tympani, alta, & intelligibili voce, more praeconis, per loca solita huius Terrae, ut moris est, quatenus sub poena unciarum auri viginti quinque, Camerae &c. personaliter infra dies 30. post &c. compareat coram nobis in hac supradicta curia ad deponendum tanquam principalis super his, de quibus fuerit interrogatus, & signanter super informatione contra eum capta de turbata possessione territorii Maevii M., ad ipsius querelam, ut ex actis &c. Et ad hoc ut idem Titius ignorantiae causam allegare non possit, copiam praesentis in valvis curiae, & in platea publica huius Terrae affigatis, ac in forma referatis. Datum &c. die &c. mensis &c. anni &c. = T. de T. Gubern., & Judex = T. de T. Ad.*

6 Pubblicata la citazione, ed affisse le copie alla porta della Corte, e nella pubblica piazza, si fa la relazione dal *Servente* in piè della citazione per *edictum*, come segue.

Die &c. mensis &c. anni &c. In terra &c. T. de T. ordinarius iuratus, & serviens curiae huius praedictae terrae retulit cum iuramento mihi infra scripto, se hodie praedicto die notificasse superscriptam citationem, ac omnia in ea contenta retro scripto Titio N., proclamando alta, & intelligibili voce, & ad sonum tympani ut moris est, in publica platea, aliisque locis consuetis huius terrae, dicens, Tizio N. comparisca personalmente nella Corte di questa Terra fra giorni 30. dopo la presente notificazione a deponere come principale sopra quello, che gli sarà domandato, e particolarmente sopra l'informazione, che si è presa contro di esso di turbato possesso del territorio di Mevio M., come dagli atti, & postmodum copias huius citationis affixisse respective in valvis dictae curiae, ac in publica platea huius terrae; praesentibus pro testibus N.N., & N.N. huius terrae. Et ita retulit &c., & in fidem &c. = T. de T. Actuar. ex relatione ut supra, & in fidem &c.

Si è posto il termine di 30. giorni nella citazione *per edictum*; il che si dee intendere se il citando sia del Regno; nel 7 qual caso non si dà maggior termine di giorni 30. a poter comparire; ma se sarà forestiere il citando, cioè di fuor del Regno, se gli dee dare il termine di giorni 60. a comparire (1).

Di rado però accade, che si debba spedire qualche citazione *per edictum* nella materia criminale; poichè il non trovarsi la certa abitazione, per lo più avviene quando il Reo sia estero del Regno, e vada fuor del Regno. Ma sapendosi che il Reo abiti in altro paese del Regno, in questo caso 8 la Corte baronale del luogo del delitto dee mandar la citazione alla Corte del luogo dell'abitazione del Reo, richiedendolo con l'ortatoria, che si usa tra le Corti baronali, che fra esso loro sono uguali (2). Ma se la Corte baronale mandasse a citare dove ci è la Corte regia, benchè non superiore, si dee mandare con lettera per lo Servente al Governatore Regio la citazione (3). Avvenendo dunque il caso che la figurata citazione *ad deponendum* si dovesse dalla Corte della finta Città di Martello notificare ad un Reo, che tenesse casa d'abitazione in altro paese, dove fosse al-

tro

(1) La Costituz. Edictorum ordinem de lit. citator., Ros. nel d. lib. 1. cap. 9. n. 32.
 (2) Per argomento che nasce dalla Reg. Pram. 5. ed altre sotto il tit. ubi de delict.
 (3) Follerio nella pratic. crim. nella d. rubr. num. 27. per tutto.

tro Giudice ugualmente baronale, dovrebbe in primo luogo la Corte di Martello spedire, e dare al Servente a notificare la citazione, o almeno a far la debita diligenza, se gli riuscisse di notificare personalmente al Reo la citazione; e poi farsi il medesimo atto dal Mastrodatti, che il Servente gli abbia riferito, di non aver trovato il Reo citando di persona, nè aver potuto notificarlo in casa, perchè non tenga il Reo casa d'abitazione in quel luogo o paese; ma che la sua abitazione, per quanto abbia saputo esso Servente, sia nella Terra tale. Fatto questo atto sotto la citazione, si farà anco fare una fede dall'Università, che s'uniformerà colla relazione del Servente intorno all'abitazione del Reo; e poi si farà il decreto = *visis fidibus Actuarii, & Universitatis, &c., citatio ad deponendum expedita per hanc curiam contra N. N. Terrae &c. &c. renovetur; in qua hortentur magn. officiales in solidum curiae terrae talis, ubi dictus N. N. habet domum suae habitationis, ut citatio praedicta ibi notificetur &c.* Si conserveranno tutti questi atti così fatti, e subito dopo di essi si rinnoverà la Citazione *ad deponendum*, come segue.

Formola della citazione coll'ortatoria.

De mandato curiae civitatis Martelli &c. = *Servientibus huius praedictae curiae significamus, qualiter, sub die &c. vigore decreti lati per hanc curiam sub die &c., fuit expedita citatio ad deponendum contra N. N. terrae &c. tenoris sequentis &c., qui s' inserirà tutta la citazione ad deponendum; e poi si soggiunge così: Qua citatione data vobis, ut illam notificaretis dicto N. N., notificari non potuit citatio praedicta, neque personaliter, neque domi in hac civitate, prout ex fidibus in actis existentibus, quibus relatum est nobis, dictum N. N. habitare in terra tali &c.; idcirco vobis ut supra iam dictis, in solidum, dicimus, committimus, & mandamus, quatenus receptis praesentibus, ad omnem instantiam, & requisitionem curiae praedictae coadiutoris, sive &c. accedatis in dicta terra tali, & ibi, praevia permissione dominorum officialium curiae eiusdem, peremptorie citetis praedictum N. N. ad poenam unciarum auri 25., curiae praedictae huius civitatis coadiutori &c., quatenus infra dies . . . curiae praedictae huius civitatis coadiutori &c., & si dirà tutto il più contenuto nella descritta citazione ad deponendum; e prima di scrivere la data della citazione, si ag-*
 giungerà l'ortatoria così = *Hortamur propterea dominos officiales in soli-*

dum curiae dictae terrae talis, ut permittant praedictam citationem notificari: & dirigere faciant servientem huius curiae, providereque de testibus; offerentes nos ipsis dominis officialibus ad similia, & maiora. Datum Martelli die &c.

Tale citazione si manderà per lo Servente, acchiusa in una lettera diretta al Governatore, o in sua assenza al Luogotenente della Corte del luogo o paese, ove si ha da notificar la citazione. La qual lettera si regolerà dalla seguente formola = *Signor mio, e Padrone Osservandissimo = Essercitando io in questa Città l'ufficio di Governatore della Corte, è occorso di spedirsi una citazione ad deponendum contro Tale di Tale di cotesta Terra &c.; ed essendosi data al Servente per farsi notificare, non s'è trovato il Reo; nè si è potuto notificar in casa, perchè egli non tiene in questa Città casa di sua abitazione; ma s'è preinteso che la tenga costì. Perciò s'è dovuta spedir l'annessa citazione colla solita ortatoria. Supplico pertanto il zelo di V.S. per la giustizia, e la sua natural gentilezza, aver la bontà di permettere al portator di questa, ch'è Servente di questa Corte, acciò notificchi la citazione personalmente, o in casa, come meglio potrà riuscire: e per questo effetto farlo assistere da qualche Servente di cotesta Corte, acciò gl'insegni la casa d'abitazione del citando, e lo provveda di due, o tre Testimonj, che sieno presenti alla notificazione. Per qualunque simil cosa, o ancor la più maggiore, ch'io possa fare per servizio di V.S., e di cotesta Corte, son pronto, e disposto a' suoi stimatissimi comandi; col cui desiderio costantemente mi dichiaro = Martello li... = D.V.S. = Divotiss. ed obbl. Ser.v. T.T.*

Ciò si pratica, perchè non può il Giudice citare o carcerare il Reo in aliena giurisdizione, senza il permesso della Corte del luogo, ove si dee notificar la citazione o carcerare il Reo (1). Ed all'incontro non può la Corte ricercata per tal permesso, negare di darlo (2).

Di questa lettera si terrà la copia, che si porrà nel processo. E si darà al Servente la copia della citazione, per darla al

(1) *Pram. 1. de cit. edict.* (2) *Pram. 1. ubi de delict.*

11 al più prossimo congiunto del Reo, in casa del medesimo; se non potesse darla a lui stesso, perchè non lo trovasse di persona; con anche prevenirsi al Servente, che fatta la notificazione, si faccia scrivere su di una carta i nomi, cognomi, e padria de' Testimonj, che furon presenti alla citazione originale, acciò in essa l'Attuario scriva l'atto della relazione, che il Servente dee fargli.

All'incontro il Governatore, o Luogotenente della Corte, ove si ha da notificare il citando, dee in piè della citazione 12 interporre il seguente decreto = *Die &c. visis retrospectis literis citatoriis, per hanc curiam provisum est, & permisum, prout permittitur easdem notificari &c. Hoc suum &c. = T. T. Gub. T. Actuar.*

Fatto tal decreto, si consegna la citazione al medesimo Servente che l'ha portata: e si dà per guida il Servente del luogo, con due, o tre Testimonj; e così si manda a notificare; e s'ordina preventivamente al Servente, che ha portata la lettera, acciò prima di partire si prenda la risposta, ch'esser dee come segue, o così simile = *Signor mio, e Padrone osserv. = Con mio piacere ho ricevuto il comando di V.S. per la notificazione dell'avvisata citazione ad deponendum, che si servì d'acchiudermi nella sua stimatissima lettera; e già l'ho servita, dando il permesso, con anche la guida per insegnar la casa del citando, e co i Testimonj; ed è seguita la notificazione, come il Servente di cotesta Corte verrà a farne la relazione. Si compiaccia d'onorarmi con altri suoi comandi, mentre sinceramente mi dico = D.V.S. = ... li &c. Divotiss., ed obbl. serv.v. = T. di T.*

Questa lettera risponsiva si porrà anche in processo; e nella citazione si farà l'atto della relazione del Servente, come segue. *Die &c. mensis &c. In civitate Martelli &c. R. R. ordinarius Iuratus, & serviens curiae dictae civitatis retulit cum iuramento mihi &c. se personaliter contulisse in terra &c., ibique sub die... mensis... anni... notificasse retrospectam citationem, ac omnia, & singula in ea contenta retrospecto* N.N.

N.N. [cioè l'inquisito] *dictae terrae &c. domi eius solitae habitationis sitae in eadem terra tali, & reliquisse copiam dictae citationis in manibus M.M.* [cioè della moglie, o padre, o figlio, o altro congiunto del citando], *praesentibus pro testibus S.S., & F.F. praedictae terrae &c., & ita retulit &c., & ad fidem &c. = T. de T. Actuar. dictae curiae ex relatione, in fidem &c.*

Poi s'incuseran le contumacie: e ciocchè altro occorrerà, si farà secondo le regole già date per le contumacie.

Che se il citando tenesse l'abitazione in paese, ove fosse la

Corte regia, si terranno le stessissime regole, che si son det-
14 te usarsi fra le Corti baronali; e solamente nell'ortatoria si dee aggiungere una parola di sommissione per una dovuta convenienza, non già per superiorità [quando superiorità effettivamente non vi fosse]; cioè ove dice: *Hortamur propterea*, si aggiungerà, *atque praecamur*.

L'esecuzione di qualunque citazione, carcerazione, o altro che occorresse ad una Corte del Regno di fare in un luogo sogget-
15 to ad altra Corte, questa dee permetterla, e dare aiuto (1).

§. III.

Della citazione per proclama.

S O M M A R I O.

1 Citazione per proclama quale sia.

2 Reo incerto di nome non si cita, ma si carceri.

Nella fine del primo Cap. di questo lib. ho detto, che la citazione per *edictum* suol dirsi anche per *proclama*,
1 e tal volta è diversa da quella, che si dice per *edictum*.

La citazione, detta, per *proclama*, è contenuta necessariamente in quella, che si dice per *edictum*; e consiste per l'appunto in quelle alte voci, che il Servente della Corte, prima di affiggere la citazione per *edictum*, dà per li luoghi pubblici, e consueti del paese, ov'è notificato il Reo, e può
2 anche usarsi contro de'Rei incerti; ma non si usa; e'l Reg. de Ros. dice, che mai non l'ha veduto usare, perchè quan-
do

(1) *Pram.* 1. 3. 4. 5. 6. ubi de delict.

do non si appura il nome, cognome, e patria del Reo, non si cita; ma si decreta, *quod capiatur, ad finem recognoscendi* (1).

C A P. III.

Della citazione ad informandum.

S O M M A R I O.

- 1 Citazione ad informandum in quali casi si dee spedire.
- 2 Citazione ad informandum per praticarsi, che pruova bisogna.
- 3 Citazione ad informandum in che varia da quella ad deponend.
- 4 Formola della citazione ad informandum.
- 5 Citazione ad informandum si spiega in certe parole.
- 6 Citazione ad informandum, se fossero più Rei come debba essere.
- 7 Citazione ad informandum con l'ordine de capiando.
- 8 D. citazione con l'ordine de capiando, quando si notifica.
- 9 Formola dell'ordine de capiando.
- 10 Carcerar si dee il Reo senza far intervenire le parti offese.
- 11 Carcerato il Reo, si dee nel titolo scrivere, ch'è carcerato.
- 12 Reo citasi ad deponendum talvolta anche per delitto grave.
- 13 Reo citasi ad informandum talvolta anche per delitto leggiero.
- 14 Istanze fiscali contro de' Rei assenti, quali sieno.
- 15 Formola del decreto per l'ordine de capiando.

LA citazione ad *informandum* si spedisce per li delitti non già leggieri, ma per quei, che meritano pena del
1 corpo afflittiva (2), e debbono esservi contro del citando gl'indi-
2 zj almeno a tortura (3); de' quali ragionerò nel seguente cap. 4.
Quanto si è detto nel precedente cap. 2., e suoi §§. in oc-
casione della citazione ad *deponendum*, tutto si usa, e pra-
3 tica per la citazione ad *informandum*; e solamente in quan-
to alla sostanza v'è la differenza, che quella si spedisce re-
golarmente per li delitti leggieri: e questa per li gravi; ed oltre a questa differenza, non vi è altra, che quella del nome; chiamandosi quella ad *deponendum*, e questa ad *in-*
formandum, della quale do la seguente formola.

De mandato curiae civitatis talis &c. = A. servientibus prae-
di-

(1) Nel d. cap. 9. n. 38. (2) Ros. nel d. cap. 9. n. 12.

(3) *Pram.* 37. §. 1. de off. Mag. Iust.

4 *dictae curiae in solidum &c. ad omnem instantiam, & requisitionem magn. curiae praedictae coadiutoris, sive &c. peremptorie citetur T. T. terrae &c., quatenus infra dies... post &c. personaliter compareat, & comparere habeat, & debeat coram nobis in domo dictae curiae, sita in hac praedicta civitate, hora, & loco solitis causarum, ad informandum nos, & dictam curiam super nonnullis causis mentem nostram, & dicti curiae coadiutoris digne moventibus, & signanter super informatione contra eum capta de, &c.,* e si descrive il titolo del processo, come s'è detto nella citazione *ad deponendum*; e poi si conchiude la citazione, come si è conchiusa l'anzidetta *ad deponendum*.

Le parole descritte nella citazione *ad informandum*, ove dicesi: *hora, & loco solitis causarum* si pratica ne' Tribunali, ed altre Corti, ove si reggesse la Corte la mattina solamente, e in certe ore; e dove ciò non si usa, si farà a meno di porvi l'anzidette parole: *hora, & loco solitis causarum*.

Se fossero più Rei in una citazione, ove si pone la pena, si dirà *ad poenam unciarum auri 25. per quemlibet, Camerae &c.*, e dove si parla di comparire, si dirà: *compareant, & unusquisque ipsorum comparere habeat, & debeat &c.* Del rimanente qualsivoglia altra cosa o per lo decreto, che precede alla citazione, o per le contumacie, o per allegarsi assenza, o altro, o *per edictum*, le stessissime regole date in occasione della citazione *ad deponendum*, si debbono praticare intorno alla citazione *ad informandum*.

Una sola cosa si pratica di più nella citazione *ad informandum*, che non può praticarsi con quella *ad deponendum*; e si è che spesso si suole, e può il Giudice (sempre che lo stimi) nel decreto di *citur ad informandum*, soggiunger l'ordine della carcerazione del Reo, così: *provisum, & decretum est, quod supradictus T. de T. ut supra inquisitus pro causa praedicta, citetur, & capiatur. Hoc suum &c.*

In questo caso si spediscono nell'istesso tempo la citazione *ad informandum*, e l'ordine della carcerazione, che si dice

or-

8 ordine *de capiendo*; il quale in primo luogo si consegna per farsi carcerare il Reo, se potrà riuscire; niente importando che non si notifici la citazione spedita. Ma se poi si vedrà, che il Reo o vada fuggiasco, o siasi rifugiato (se può godere il confugio), e non possa carcerarsi; allora se gli notifica in casa, o in altra maniera, che bisognasse, la citazione, per farsi contumace, e così accrescer la pruova; perchè la contumacia è riputata come una confessione (1); e si esige la pena pecuniaria. L'ordine dunque, che si dice *capiatur*, dalle Corti inferiori potrà farsi del tenor seguente.

De mandato huius curiae &c. = Multum interest curiae huius coadiutori prae manibus habere, & de persona capi facere

9 *N. N. inquisitum in hac praedicta curia de &c.* [e si dirà il titolo dell'inquisizione, che vi è nel processo], *Propterea dicimus, committimus, atque mandamus miliribus, & servientibus huiusmet curiae, sive &c. quatenus supradictum N. N. de persona capiant, & captum, ad carceres dictae curiae caute ducant, referentes statim ad nos capturam, ad finem &c. Caveant ne in captura praedicta interveniat pars offensa, ne scandala veniant. Datum &c. die &c. = T. de T. Gubernator & Iudex = T. de T. Actuar.*

Quando si dà l'ordine per farsi carcerare il Reo, si dee avvertire a' birri, che sebbene possano essi ricevere dalle parti offese le notizie per saper dove, e come possa riuscir loro la carcerazione, non facciano però intervenire nell'atto della carcerazione le stesse parti offese. Perciò nella descritta formola dell'ordine *de capiendo* si vede avvertito, che non si facciano intervenire le parti offese.

Subito che il Reo sarà carcerato, si dee innanzi al suo nome, che sta nel titolo del processo, scrivere questa parola = *Carcerato* = acciò si vegga, che il Reo non è più *assente*, ma *presente*. La citazione *ad informandum* talvolta si spedisce per la contumacia contratta dal Reo nella citazione *ad deponendum*;

12 siccome ho accennato nel precedente cap. 2. num. 23. ; la qual

Tom. IV.

D

(1) *Constituz. poenam eorum.*

qual cosa, affinchè si senta bene da' principianti, ora l' espi-cherò chiaramente. Se si prenda informazione di delitto, che merita la pena del corpo affittiva; ancorchè fosse di morte; e si acquisteranno degl' indizj contro del preteso Reo, che sarà assente; ma gl' indizj saranno così leggieri, che non possono dirsi a tortura; in questo caso non potendosi il Reo citare con quella citazione, che sia proporzionata al delitto, che se gl' imputa; si dee citare *ad deponendum*: e se egli comparirà; dirò nel lib. 3. ciocchè dovrà farsi: ma se non comparirà, s' incuseranno le contumacie; e perchè la contumacia fa l' indizio a tortura [1] potrà benissimo contro del Reo contumace *ad deponendum* spedirsi quella citazione, che sia proporzionata a quel delitto, per cui, attenta la mancanza degl' indizj a tortura, era stato citato *ad deponendum* [2]. Per questo effetto, se taluno per poca pruova si citi *ad deponendum* per delitto, che può meritar pena affittiva del corpo, e s' incusino le contumacie; si suole in fine dell' ultima contumacia non condannarsi il Reo alla pena civile contenuta nella citazione *ad deponendum*; ma quando si dice: *¶ ideo fuit contumax reputatus*, in vece di aggiungerli: *¶ condemnatus ad poenam in dicta citatione contentam*, si dice: *ac proinde fuit dictum, quod ex quo supra dictus N.N. [cioè il Reo] contumax ad deponendum, citetur ad informandum*. Qui avvertisco alle Corti baronali, che se il Governatore non farà anche Giudice, in tal caso bisogna, che il Consultore, quando vedrà, che il delitto può meritar pena del corpo affittiva, e gl' indizj saran leggieri, onde stimerà di citare il Reo *ad deponendum*, mentre farà il voto, che si citi *ad deponendum*, dirà pure nel voto: *¶ si fuerit contumax ad deponendum, citetur ad informandum*; perchè il Governatore, che non è Dottore, non può conoscere se debba, o no, spedire citazione *ad informandum*, o d' altra maniera.

Si

(1) *Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 9. n. 12. vers. si enim crimen*; e per argomento della *Cosit. poenam eorum*. (2) *Ros. nel d. lib. 1. cap. 9. n. 12.*

Si vede in pratica citarsi li Rei *ad informandum* anche in alcuni delitti leggieri. Ciò nondimeno suol farsi piuttosto per cautelare il Fisco, nel caso che il delitto non fosse certamente leggiero; il che veramente non apporta alcun danno al Reo, perchè quando comparisce, altra pena non se gli dà, se non quella, che merita: e se non comparisce, non avrà maggior pena civile di quella, che farebbe nella citazione *ad deponendum*.

Rimane ora a dirsi delle citazioni *ad capitula*, e *ad foriudicandum*, che soltanto nelle Cause di morte si praticano; com'è notissimo. Ma perchè talvolta accade, che si dubiti, se possa, o no entrare la pena di morte, e massimamente se ciò non possa certamente conoscersi, che dalla deposizione del Reo; in questo dubbio gli accorti Avvocati fiscali riserbando ogni loro ragione a miglior tempo, cercano non già alcuna citazione da spedirsi contro del Reo, ma la sola spedizione dell' ordine *de capiando*; e siccome dopo presa l' informazione di delitto leggiero, sogliono far questa istanza: *Fiscus instat rubricatum T. T. citari ad deponendum*; per quella di delitto non leggiero fanno quest' altra: *Fiscus instat, rubricatum T. T. citari ad informandum*, o pure: *citari, ¶ capi*: e per quella di delitto, che merita la morte, far questa istanza: *Fiscus instat rubricatum T. T. citari ad informandum, ¶ ad capitula*, con anche cercar l' abbreviazione, o delegazione, o pena, se vi entreranno; così poi nel suddetto caso dubbioso, se entri, o no la pena di morte, si suol fare questa istanza: *Fiscus instat contra rubricatum T. T. expediri pro nunc ordinem de capiando, salvis iuribus &c.* E queste sono le solite istanze ordinarie, che si fanno da' Signori Avvocati fiscali in vista delle informazioni prese; e si concepiscono nelle rapportate poche parole; le quali si scrivono sotto, o dietro del titolo del processo. Così anche debbono fare i Coadiutori fiscali delle Corti inferiori, perchè essi sono aiutanti del Regio Fisco, e stanno in sua vece nelle Corti inferiori, le qua-

li però non possono a' Coadiutori dar nome di Fisco, perchè il Fisco è solamente del Re.

Occorrendo dunque, che in vista dell'informazione si decreti l'ordine de capiando, ch'è l'istesso che il *capiatur*; il decreto dovrebbe così concepirsi: *In Causa &c.* [quì si pone il titolo, come s'è replicatamente avvertito] *Die &c.* *Per curiam &c. visa instantia mag. curiae coadiutoris, ac omnibus actis, ipsoque coadiutore audito, provisum, & decretum est, quod contra N. N. ut supra inquisitum pro causa praedicta, expediatur pro nunc ordo de capiando, salvis iuribus dicti mag. coadiutoris. Hoc suum &c.*

E fatto tal decreto, si spedisce l'ordine de capiando, o sia il *capiatur*, di cui pocanzi se n'è data la formola; e si consegna a' birri segretamente, acciò si procuri la carcerazione. E tal'ordine, se si disperdesse, può replicarsi quante volte si voglia, senza rinnovarsi il decreto.

A D D I Z I O N E

A' num. 12., e 13. del d. cap. 3.

Non accorda colla ragione la pratica di citarsi *ad informandum* il contumace *ad deponendum*. Quando il Reo è citato *ad deponendum*, o sia per Causa grave, o leggiera, se si fa contumace per la disubbidienza, si dee carcerare, ed esigere la pena minacciata nella citazione; altramente la minaccia sarebbe ridicola; perchè tanto è disubbidienza nella citazione grave, quanto nella leggiera. Carcerato che farà il Reo, si vedrà nel lib. 3., ove si dirà de'Rei presenti, ciocchè dovrà farsi. E se il Reo sarà stato citato *ad deponendum* per causa di morte, per esser leggieri gl'indizj; in tal caso pure si carcererà; o con decreto se gli spedirà la citazione *ad capitula*, perchè colla sua contumacia si fan gravi gl'indizj.

C A P. IV.

Degl' indizj a tortura.

S O M M A R I O.

I Indizio del delitto che cosa sia.

In-

- 2 Indizio da inquisire o inquirere, non più si ricerca.
- 3 Indizj quali, e quanti sieno, sta nell'arbitrio del Giudice.
- 4 Arbitrio del Giudice dee regularsi dalla ragione.
- 5 Indizj a tortura da' Dottori non concordemente si spiegano.
- 6 Indizio a tortura se si fa da un Testimonio di veduta.
- 7 Indizio a tortura è la confessione estragiudiziale del Reo.
- 8 Indizio a tortura se sono le minacce del Reo.
- 9 Indizio a tortura se fa l'inimicizia capitale.
- 10 Indizio a tortura del fabbricator di moneta falsa.
- 11 Indizio a tortura quando sia la fuga, o rifugiagione del Reo.
- 12 Indizio a tortura del delitto di furto, se si trovi la roba rubata.
- 13 Indizj a tortura per conoscersi colla facilità.
- 14 Indizio a tortura come dee provarsi.
- 15 Indizio di qualunque infimo grado, o sorta non si dispreggi.
- 16 Indizio per essere più, o meno grave da che dipende.
- 17 Pruova ne' delitti occulti basta come sia possibile ad averli.
- 18 Indizj molti si adducono dal Reg. de Rosa.
- 19 Sangue dell'ucciso in presenza dell'Uccisore, se sia vero.
- 20 Esperienza per difesa del Reo, quando non si debba concedere.

Essendosi detto nel principio del precedente cap., che per poterli contro del Reo spedir la citazione proporzionata al grave delitto, che avrà commesso, è necessario che la pruova fatta sia almeno indiziaria a tortura; stimo proprio di ragionar quì degl'indizj a tortura, pria ch'è parli della citazione *ad capitula*; per cui massimamente dee badarsi. L'indizio, generalmente preso, è un segno dimostrativo di quella cosa, che si va cercando; e quindi è, che l'indizio del delitto è una parte della pruova, che si fa, per iscoprire ed appurare la persona del Reo [1].

Non ragiono io degl'indizj indubitati; perchè questi risguardano la condanna del Reo alla pena del delitto: nè ragiono degl'indizj piccolissimi a poter inquisire, o sia *inquirere*; perchè di questi, come ne' passati tempi se ne facea studio, oggi non si guardano affatto. Ragiono dunque degl'indizj a tor-

(1) Boff. de indic. & confid. ant. tortur. n. 2.

a tortura, come necessarij per ispedir contro del Reo la citazione. Darfi una regola certa per far conoscere quali, e quantifieno gl'indizj a tortura contro de'Rei, è umanamente impossibile; imperciocchè, oltre all'essere gl'indizj innumerabili, e per la loro qualità altri rimotissimi, altri rimoti, ed altri prossimi, dipendono quasi maisempre dalle deposizioni de'Testimonj; e qual credenza debba darfi a'Testimonj, se intera, o mezzana, o più o meno che mezzana; si è conosciuto da' Legislatori, che non è possibile di darfi la regola certa; ed altra su ciò stimata non hanno migliore, che lasciarlo all'arbitrio del Giudice: arbitrio cioè, il qual non si appoggi alla nuda volontà del Giudice; ma alla volontà, ch'è unicamente mossa dalla ragione [1], misurandosi la fede, o credenza, che aver si dee a'Testimonj, dalla costoro condizione, riputazione, semplicità, e verosimilitudine di ciascuna parte delle loro deposizioni (2).

I Dottori facendo uso della ragione, e degli argomenti, che hanno stimato di trarre dalle disposizioni legali, han fatto ogni sforzo per istabilire qual'indizj sieno a tortura; ma per non aver legge certa, su cui si fossero potuti unire i loro sentimenti, per lo più non sono stati d'accordo. *Egidio Bossio* (3) da' sentimenti di molt'Interpreti varj indizj a tortura descrive; ed io da esso, e d'altronde, come meglio ho stimato, ho raccolto alcuni, che qui pongo in prospetto. Ma per qualunque cosa, che io su di ciò dica, sempre mi rimetto a quel che nel precedente n. 4. ho scritto.

Indizio a tortura è la deposizione d'un Testimone, il qual deponga di veduta il delitto [4]; purchè però il Testimone sia intero, e maggiore d'ogni eccezione [5]. Ma se il Testimonio non sarà così intero e degno di tutta la credenza-

- (1) *Menoch.* nella prefazione de *arbitr. Iudic.* n. 5. e 6., nella *quist.* 1. num. 4.
 (2) *L. 3. §. ideoque, e §. eiusdem suoque, e l. quacsitum in fin. ff. de Testib.*
 (3) *In d. tract. de indic., & considerat. ant. tortur.*
 (4) *Boss.* nel *d. tratt.* n. 5. e 6. La Chiosa nella *l. cum probatio ff. de probat.* nella parola *deficit.* lettera *f*, e la Chiosa marginale nella stessa *l. cum probatio.*
 (5) *Boss.* nel *d. trat.*, num. 10.

denza, può supplirsi con qualche altro indizio, ancorchè rimoto [1]. Io però niente alienandomi da un sì retto sentimento, dico che quando in un delitto si trovi un Testimone *de visu*, parmi quasi impossibile, che almeno non vi sia la fama pubblica, che fortifica la pruova [2], e subito suol nascere quando i delitti si commettono; o pure la causa del delitto: o la mala qualità del Reo: o altro indizio rimoto. Vedi in ciò la seguente addizione.

Vale ancora per indizio a tortura la pruova della confessione estragiudiziale del delitto, fatta dal Reo [3]. Questa confessione si ha da intendere nel caso, in cui il Reo racconti in presenza di due, o tre Testimonj d'aver fatto il delitto. Ma il dottissimo *Antonio Mattei* [4] stima di più, che debba concorrervi con questa pruova la verosimilitudine, ed altri amminicoli di pruova.

A tortura sono anche indizio le minacce del Reo; purchè si pruovi ancora, che sia egli solito di porre in esecuzione le minacce in somigliante altro delitto, che pur abbia commesso [5].

L'inimicizia capitale del Reo, con altri amminicoli è indizio a tortura. Questo indizio però non può concorrere generalmente in tutt'i delitti; ma soltanto per gli omicidj, ferite, o altri, che soglion farsi per isfogo d'odio [6]; e non in quelli, che si commettono unicamente per proprio comodo, o piacere, come sono i furti, i stupri, gli adulterj, ed altri sì fatti.

Gli stromenti, con cui si fa la moneta falsa, ritrovati in casa del Reo, fanno indizio a tortura [7].

Anch'è indizio a tortura la fuga, o rifugiamento del Reo; purchè la fuga, o rifugiamento segua subito dopo commesso il

- (1) L'istesso *Bossi* nel *d. trat.* num. 14.
 (2) *L. 3. §. eiusdem quoq. ff. de Testib.*, in quelle parole: *alias veluti consensuens fama confirmat rei, de qua quaeritur fides.*
 (3) *Boss.* nel *d. tratt.* num. 43. (4) *De quaest. tit. 16. num. 10.*
 (5) *Boss.* nel *d. trat.*, nel n. 44. (6) Il medesimo *Boss.* nel *d. trat.* n. 47.
 (7) *Franch. decis.* 440.

11 il delitto [1]. *Antonio Mattei* dice che no [2]. Ma quandochè la fuga, o la rifugiazione del Reo veramente segua immediatamente dopo commesso il delitto, e senzachè frattanto sia nata la fama, o la voce, che egli l'abbia commesso, nè vi preceda querela della parte offesa, io ho per cosa certa, e per argomento fortissimo, che la fuga, o la rifugiazione, sia indizio a tortura; purchè altra causa verosimile non vi sia, che abbia spinto il Reo a fuggire, o rifugiarsi. Anche credo però, che una tal quistione sia inutile nel suo effetto; perchè non è credibile, ch'essendovi la pruova della fuga, o della rifugiazione (nella maniera, che ho detto), non vi concorra pure la fama, che indi surga, o altro simile amminicolo di pruova, che formi certamente l'indizio a tortura. La fuga però contro gli ufficiali, e soldati, e contro de'servitori in caso di furto, è piena pruova [3].

Per lo furto, è indizio a tortura contro di colui, in poter
12 di cui si trova la roba rubata; purch'egli abbia stima e fama di ladro [4].

La regola migliore, ch'io vegga data per conoscere il peso vero degl'indizj, è quella che lo Scrittore nostro *Reg. de*
13 *Rosa* [5] ha ricevuto da *Sanchez* [6], e dal *Cardinal de Luca* [7]; i quali distinguono gl'indizj in tre gradi. Uno è d'indizj *leggieri*: altro è d'indizj *gravi*: e l'altro è d'indizj *violenti*. Gl'indizj *leggieri* sono quelli, che rare volte battono alla verità del fatto, che si va ritrovando; cioè che comunemente in tal'indizj non si suole verificare il fatto, che si cerca di provare. Gl'indizj *gravi* sono quelli, ne quali comunemente si trova verificato il fatto. E gl'indizj *violenti* sono quegli, che muovono l'animo del Giudice

dice a credere così fermamente di aver trovato e scoperto il vero Reo, che si quieti, e non va rintracciando altro. Il primo di questi tre gradi io esemplifico nel caso, in cui il Giudice abbia contro del Delinquente la sola nuda pruova delle minacce: o la sola nuda pruova dell'inimicizia ne' delitti, che si fanno per cagion di vendetta: o la sola preparazione dell'arme: o sola asportazione dell'arma: o l'arma trovata in poter del Reo, la qual fosse proporzionata alle ferite: o la sola conversazione con mali compagni, ed altri somigliant'indizj, che rapporta *Sarno* [1]; o si chiamano indizj *leggieri*; *leggieri* cioè quando sia solo uno di essi; perchè se poi vi sia più d'uno, si uniscono, e passano a grado maggiore d'indizio (2). Così anche ne'furti la sola nuda fama di ladro: o la sola nuda invenzione della roba rubata in poter di qualcuno ne' delitti di furto; e così degli altri casi, sono da se soli indizio *leggiere*; ma uniti poi, può l'indizio farsi *grave*. Il secondo rapportato grado d'indizj *gravi* è efficace per la tortura, di cui sopra ho detto. E'l terzo ed ultimo grado d'indizj, è quello, che si dice *indizio* indubitato; e vale a condannare il Reo alla pena, che merita il delitto; il qual terzo grado bene ha detto il *Reg. de Rosa* (3), ch'è quella pruova, che *S. Tommaso* chiama costitutiva di
14 certezza morale. Ma ogn'indizio dee provarsi con due Testimonj (4).

Avvertasi però, che vi saranno più indizj, anche di gradi diversi, e sopra di uno si avrà un solo Testimonio, e sopra un altro, un altro sol Testimonio. Queste testimonianze si uniscono bene nella mente del Giudice, perchè tutte concorrono a scoprire il Reo (5); e in ciò corre la regola che quelle cose, le quali, poste separatamente, non
Tom. IV. E può

(1) *Boss.* nel d. trat., num. 49. *Giul. Clar.* quæst. 21. nu. 15. lettera r *Reverter.* dec. 44. nu. 8., e decif. 257. num. 2. (2) Nel d. tit. de quæst. n. 17.

(3) *Clar.* nella d. quæst. num. 15., *Reverter.* nelle d. decif. 44., e 257., ove anco il *Reg. de Marin.*

(4) *Boss.* nel d. trat. num. 56. (5) *Prat. crim. lib. 1. cap. 1. num. 30.*

(6) *Conf. moral. lib. 6., cap. 3. dub. 14.* (7) *Disput. 37. sezzion. 12.*

(1) *Prat. crim. cap. 7.* (2) *Ros. resol. crim. 17. num. 14.*

(3) Nell' accennato cap., al num. 32.

(4) *Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 1. n. 33., Farinaccio*, ed altri che ivi rapporta.

(5) *Menochio de præsumpt. lib. 1. q. 9. n. 9.*

può alcuna da per se stessa produrre l'effetto, tutte unite però lo possono produrre; a somiglianza d'una quantità di soldati, che benchè niuno di loro vaglia da se solo a superar qualche piazza, vagliono poi, se uniti l'affaltano, ancorchè un soldato sia men forte dell'altro.

Si avverta altresì, che per meglio conoscere qual' indizj sieno a tortura, bisogna distinguere la qualità de' delitti, se di loro natura occulti, o no; se atroci, o no: la qualità del luogo, ove si è commesso il delitto, se probabilmente potean trovarsi Testimonj: e la qualità del Reo sospetto. Se il delitto sia di sua natura occulto, come i delitti di carne, i delitti commessi in tempo di notte, la falsa fabbricazione, o tonsione, o rasura di monete: gli altri delitti di falsità, e simili, non così gravi si ricercano gl' indizj per la tortura. Lo stesso è, se i delitti, ancorchè non sieno di lor natura occulti, si commettono però o in campagna, o in un bosco, o in qualche altro luogo, dove non si trovano altre persone; imperciocchè in questi casi si ammettono i Testimonj anche non interi, perchè la legge è contenta di quella pruova, che sia possibile ad averfi (1). E la stessa regola corre, se si tratta di delitto atroce; e massimamente se il Reo sia di mala qualità; come ha scritto il *Reg. de Ros.* (2).

Sopra di varj altr' indizj a tortura ragiona l'istesso *Reg. de Ros.* (3) adducendo le opinioni di molti Scrittori tra essi diversi. Da quel, che ho detto, come basta per agevolmente conoscere gl' indizj a tortura, così pur si comprende, che se ne possono esemplificare, o figurare innumerevoli altri; ma non mai facilmente accertare; perchè sopra tutto dipende ciò dall'arbitrio ragionevole del Giudice, a cui si dee particolarmente rimettere la cognizione; come sul principio di questo cap. ho detto, ed insegna

Me-

- (1) Cap. del Regno: *Ut vulgaris fama*.
 (2) *Prat. crim. lib. 1. cap. 7. num. 13. fino al num. 17.*
 (3) *Nel d. lib. 1. cap. 8.*

Menochio (1), ed è disposto dall'additato testo (2). Per conchiuisione del ragionamento sull'indizio a tortura bisogna, ch'io soffra qualche fatica per togliere una vana credenza, che da molti Scrittori si è finora tenuta sostenendo, che sia indizio a tortura il profluvio (com'essi dicono) del sangue dalle ferite del cadavere dell'ucciso alla presenza dell'uccisore; credendogli, che tal profluvio avvenga per la presenza dell'uccisore. Così tra' Dottori han creduto *Marsilio*, *de Puteo*, *Afflitto*, *Boerio*, ed altri allegati da *Tesauro* (3). Così *Menochio* (4), *Boffio* (5), il *Reg. de Rosa* (6), e *Cervellino* (7); e *Sarno* ancora; benchè no'l voglia a grado di tortura (8). Tra' Filosofi l'*Aponense* (9), *Loyer* (10), *Collio* (11), e l'*Dandino* (12) sottilizzando colla loro filosofia, si sono sforzati d'indagarne la cagione del profluvio del sangue alla presenza dell'uccisore, da certe bizzarre riflessioni, le quali più dimostrano l'acutezza dello ingegno loro, che la verità. Veggiamo questa loro filosofia. L'*Aponense*, e *Loyer* scrissero, che l'uccisore nell'atto che ferisce, imprima gli spiriti del suo sdegno nella persona ferita: e che questi spiriti di sdegno volendo ritornare al luogo loro, allorchè lor si presenta l'uccisore, donde uscirono, muovano il sangue nel cadavere dell'ucciso: e che in tal maniera, e per tal cagione si faccia quello sgorgamento di sangue dalle ferite del cadavere.

Chiunque rifletta a questa opinione, se non si fa sorprendere per debolezza del proprio spirito, s'accorge subito delle insuperabili difficoltà, che impediscono la credenza: e conosce, che la ragione pensata da' Filosofi, non ha altro

E 2

fosse-

- (1) *De arbitr. Judic. lib. 2. centur. 3. cas. 270. num. 2. e 3.*
 (2) Nella l. 3. §. *ideoq;* e §. *ejusdem quoq;* ff. de Testib. (3) *Dec. 173.*
 (4) *De praesumpt. lib. 1. quaest. 89. num. 128.* (5) *De arbitr. iud. cas. 270. n. 16.*
 (6) *De homic. num. 105. e 106.* (7) *Prat. crim. lib. 1. cap. 8. num. 37.*
 (8) *Prat. crim. trat. 2. num. 30.* (9) *Prat. crim. cap. 7. num. 24.*
 (10) *Ne' suoi problemi, sez. 7. quist. 7.* (11) *Nel trat. de spet. cap. 21.*
 (12) *Nel tratt. de sang. Chr. cap. 3.* (12) *Nel tratt. de anim. digres.*

sostegno, che della propria fantasia. Io concedo, che nel sangue nostro vi sono quelle particelle sottilissime, che da molti Filosofi si chiamano spiriti animali; le quali mosse dall'aere, dan moto al sangue, e lo fan circolare: ma che i Filosofi abbian dato ad intendere, che gli spiriti dell'ira del percussore s'imprimano nel percosso; donde, come, e da qual ragione si trae? So che si risponderebbe, che comechè sia questa cosa invisibile, pur nondimeno ce ne dia bastante sperienza l'atmosfera del nostro corpo, che tramanda fuori delle particelle sottili, le quali, se fian morbose, arrivano fino ad ammorbare l'altro corpo, in una proporzionata vicinanza situato. Ma questa sperienza delle particelle morbose, che si attaccano, non può rassomigliarsi agl'inventati spiriti di sdegno, ed ira: altramente accaderebbe, che sdegnandosi taluno per qualche cagione, tramanderebbe, o imprimerebbe quegli spiriti di sdegno in altri, che li fossero vicini; e questi per lo moto, che gli spiriti altrui darebbono a proprj, ancor si sdegnerebbono: e così a guisa d'arrabbiati si vedrebbero i popoli interi. Ma noi spesso veggiamo, che talvolta sdegnandosi taluno contro qualche persona, che siali vicina, alle volte questa si sdegna, ed alle volte teme e s'avvilisce; nè si vede qualche comunicazione generale di sdegno tra le genti. Mi si dirà forse, che i Filosofi non han detto, che i spiriti dell'ira del percussore non moveffero quei dell'ucciso, ma i suoi proprj, da essolui impressi nella persona uccisa: e che per conseguente sia male il mio paragone, che potrebbero i spiriti dell'ira di taluno muovere gli altrui ad anche sdegnarlo. Che i Filosofi non abbian così propriamente detto, non v'è dubbio: ma da quel ch'essi hanno scritto, assai facilmente avvviene il paragone, che ho detto; perchè essendo li supposti umani spiriti d'ira atti a dar moto agli altri spiriti loro pari, più facilmente farebbono questa mozione negli altrui spiriti in un corpo vivente, che ne proprj in un cadavere; purchè i Filosofi non vogliano (perchè non vogliono) che sia così.

Fin-

Fingasi nondimeno, e si conceda per un momento, che s'imprimano dal percussore gli spiriti d'ira nel percosso: che da ciò? Come poi la presenza del percussore loro risveglia e muove nel cadavere umano? Ma (dicono i Filosofi), che quegli spiriti impressi avendo il desiderio di ritornare al centro loro, e conoscendo la lor sede in persona dell'uccisore, si muovono alla presenza di costui, e spingono con quel moto di sangue ad uscir per le ferite. Dunque questi spiriti d'ira veggono, conoscono e s'addonano? Se gli spiriti animali altro non sono, che particelle sottili del sangue, ha forse ognun di loro l'anima, che vegga, che desideri, e che conosca? Ma se quelle particelle sottili uscirono dal percussore senz'aver avuto bisogno di far qualche *crepatura* nel di lui corpo; perchè poi nella stessa invisibile maniera, senza porre sopra il sangue col loro moto nel cadavere dell'ucciso, non possono far ritorno nell'uccisore? S'ingrosseranno forse i spiriti animali nella sede aliena cadaverica? Sarebbe bella, se fosse così; poichè per rientrar nell'uccisore, avrebbero da ferirlo, e massimamente perchè s'affollerebbono per lo desiderio di ritornare nella propria lor sede. Ma (chi sa!) forse l'uccisore aprirà la bocca, per la quale, o per gli orecchi, o per *altr'apertura* del corpo, entrino gli spiriti d'ira, acciò non lo feriscano, come loro amico! Se gli spiriti animali han tanto conoscimento della lor sede; ove tanto aspirano, e tanto anelano per restituirsi; perchè da se stessi non partono da un fetido cadavere, per ritrovar dovunque si sia il percussore vivente, e da essi assente, per ritornare al centro loro, ed alla lor sede? Rispondono i Filosofi, che intanto si muovono nel cadavere dell'ucciso quegli spiriti d'ira, in quanto che essendo presente l'uccisore, da costui, benchè si finga placidezza, si tramandano altri spiriti di sdegno, il quale se gli riaccenda alla vista del nemico estinto, e questi nuovi spiriti vadano a picchiare, e dar moto a quelli, che nell'atto del ferire aveva impressi.

fi. Or questa sì, ch'è una palla troppo grossa per inghiottirsi. Si vuole, che l'uccisore alla vista dell'ucciso nuovamente s'adiri contro di lui! E chi farà così facile, il quale creda, che dappoichè taluno abbia ucciso il suo nemico, non tremi, e non s'innorridisca nel rivedere il cadavere, e massimamente quando si porti dal Giudice contro sua voglia? Spiriti di orrore, e di tremore (se tramandar si potessero) si tramanderebbono dall'uccisore nell'uomo ucciso, guardandolo da vicino, non già d'ira o di sdegno. Quello dunque, che hanno scritto l'*Apponese*, e *Loyer* a dimostrare, che la presenza dell'uccisore faccia uscire il sangue dal cadavere dell'ucciso, tutto è falso, ed incredibile: ed io ho per certissimo, che nè essi lo credettero mai; ma lo scrissero come Filosofi, e colla presunzione di esser creduti uomini di raziocinio diverso, e superiore a quello del rimanente degli uomini. Altro però non han fatto, che sostener la loro opinione nel volgo, e nelle femminelle; da cui mi ricordo fin dalla mia adolescenza d'aver inteso dire, che il sangue dell'ucciso bolle quando vede l'uccisore: il che io reputo essere una reliquia dell'estinto cieco Gentilefimo.

Il *Dandino* poi disse altramente. Questi disse, che lo sgorgamento del sangue dal cadavere dell'ucciso avvenga da una certa virtù impressa in lui dall'uccisore: e che poi per l'antipatia, che v'è tra essi, quando s'incontrino, sgorghi il sangue dal cadavere. Ma cosa è questa virtù impressa (io domando), è spirituale, o corporale? Se questa virtù è quella istessa degli spiriti dell'iracondia del percussore, non occorre dirli più di quel, che s'è detto, per confutare l'opinione di *Dandino* su la virtù impressa. Che l'antipatia poi, o sia avversione, possa fare sgorgar il sangue dal cadavere dell'ucciso, potranno i Filosofi sofisticar quanto essi vogliano; ma non addurranno mai veruna ragione, che persuada nè gli altri, nè se medesimi. Io per rispondere alla inventata antipatia, non m'avvaglierò d'altro, che

che di quello, che scrisse il dottissimo *Antonio Mattei*; cioè, che tutto ciò, che dir si voglia dell'effetto dell'antipatia intorno alla presente quistione, *tanto facilmente si rigetta, quanto facilmente si dice* (1). Scrissero *Ovidio*, *Ausonio*, ed altri del cieco Gentilefimo, rapportati dall'ingegnoso, lepidò, ed erudito *Abate Lancellotti* (2), ch' *Eteocle*, e *Polinice Tebani* furono nimici, e dopo la lor morte posti insieme i cadaveri nel rogo, la fiamma dell'uno per l'antipatia separavasi dall'altra. Non è questa novella quanto incredibile, tanto da ridere, e propria da raccontarsi per ischerzo nelle adunanze? Ottimamente l'*Abate Lancellotti* pose questo fatto nel suo libro de' *farfalloni*.

Finalmente il *Collio* scrisse, che lo sgorgamento del sangue avvenga dalla presenza dell'uccisore, perchè gl'impressi spiriti d'ira dell'uccisore nell'ucciso, non ancora nel di lui cadavere rassettati, muovansi dagli altri spiriti di sdegno dell'uccisore al cospetto del cadavere. Quest'è il medesimo, che dissero l'*Aponese*, e *Loyer*; e soltanto varia, perchè il *Collio* suppone, che avvenga lo sgorgamento del sangue subito dopo l'omicidio; onde per confutare il *Collio* basta quel che s'è detto nell'*Aponese*, e *Loyer*.

I Dottori all'incontro, con tutti credono a sì fatte filosofiche escogitazioni; ma si son mossi a scrivere, che sia indizio a tortura l'uscita del sangue dal cadavere dell'ucciso alla presenza dell'uccisore, appoggiandosi chi al credere, che sia miracolo, e chi alla sperienza di varj somiglianti casi, che rapportano; e particolarmente *Menochio*: ma niun di loro attesta, che tali casi sieno avvenuti alla presenza loro; nè dicono come propriamente furono i fatti, che succintamente raccontano. Confessano essi, che da niuna legge si ricavi su ciò alcuna disposizione, o argomento (3). Han voluto essi eccedere i limiti del raziocinio; e niente badando alla disposizione del testo, che si dee più tosto

(1) *De crim. tit. de quaest. n. 12.* (2) *Farfall. 43.*

(3) *Theaur. decis. 173. n. 2.*

toſto aſſolvere il Reo, che condannar l'innocente (1), han voluto inſegnar coſa certamente fallace, che apporta pericolo di far condannare gl'innocenti, e ſalvare i Rei. Fallace ſi chiama tal' eſperienza da *Antonio Mattei* (2), da *Antonio Teſauro* (3), e da *Francesco Caſone*, rapportato dal medefimo *Teſauro* (4).

Il noſtro *Cervellini* nell'additato luogo della ſua Pratica criminale conſigliò di doverſi fare la ſperienza già detta, ed allegò *Boerio*, e *Teſauro*; ma egli certamente non offervò *Teſauro*, che dice tutto l'oppoſto; imperciocchè ha conſigliato di non doverſi fare tal' eſperienza, come incerta, dubbioſa, e fallace; ed atteſta, che il Magiſtrato del Criminale Piemontefe avendo fatta la ſperienza con portare il ſoſpetto uccifore innanzi al cadavere dell'uccifo, da queſto non uſcì il ſangue; e poi ſi ſcuoprì, che quel medefimo ſoſpetto uccifore era il vero uccifore [5]. Ed ecco indubitatamente fallace l'eſperienza, che tanto ſ'eſagera. Quando una ſperienza, fatta ſempre d'un modo, non produce lo ſteſſo effetto, non può meritar più nome d'eſperienza. Nè ſi dica, che lo ſgorgamento del ſangue abbiati come indizio a tortura per la ragione, che l'eſperienza non ſempre ſi verifichi, e che ſe ſi verificaffe, aver ſi dovrebbe come una pieniffima pruova. Queſto è un penſare erroneo, per l'anzidetta ragione, che la ſperienza, che ſi fa ſempre d'un modo, dee produrre ſempre un effetto: e queſto è un aſſioma innegabile.

Tanto meno può dirſi che ſia miracolo di DIO; perchè, ſe foſſe miracolo, la ſperienza non fallirebbe; e l'indizio non dovrebbe eſſere a tortura; ma indubitatiſſimo. Ma perchè

(1) Nella l. *absentem* §. 1. ff. de poen. (2) De crim. tit. de quaest. 16.n. 12.

(3) D. decif. 173. n. 12. (4) Nell' iſteſſo luogo.

(5) D. dec. 173. n. 2. ove dice coſì: *Mihi certe ſemper uti incerta & occulta, ita etiam periculosa fuit viſa iſta experientia, & ideo non attendenda, praefertim cum de illa nullibi leges noſtrae meminerint: imo audiri ſaepeſſime ab iſtis Magiſtratibus, qui Cauſas criminales agunt, eveniſſe in hac Patria, ut hae experientia fallax reperta fuerit, & non exiſſe ſanguinem praefentato occifore, qui tamen poſtea repertus fuit vere homicidii reus &c.*

chè ſi ha da dir che ſia miracolo di DIO, e non ſ'ha da dire, che ſia opera del demonio; il quale, ſe arriva a trasformarſi in Angelo di luce, può egli beniffimo far apparire quel profluvio di ſangue, per ingannare i Criſtiani; come in tante e tante maniere ſeppe ingannare i Pagani. Hanno i Dottori addotto due paſſi della ſacra Scrittura per provare, che ſia miracolo del Signore IDDIO, acciò l'omicida ſia caſtigato. Uno è nel Genefi [1], ove il SIGNORE diſſe all'uccifore *Caino: la voce del ſangue del tuo fratello grida a me dalla terra*. L'altro è ne' ſalmi di Davide, ove ſpiegandofi più amplamente l'additato primo paſſo, leggeſi, che il S. Davide coſì diceva a DIO: *Han dato le carni de' Santi tuoi alle beſtie della terra... hanno ſparſo il loro ſangue... E quando, o SIGNORE, verrà quel fine, in cui ti ſdegherai, e ſ'accenderà come fuoco il tuo zelo? Diffondi la tua ira nelle genti, che non t'hanno conoſciuto... e ſi manifefſti alle Nazioni, innanzi a gli occhi noſtri, la vendetta del ſangue de' ſervi tuoi, ch'è ſtato ſparſo*. Ma anche in ciò i Dottori vanno errati; perchè le deſcritte divine parole ſpiegano unicamente la vendetta, che ſi farà nel dì dell'univerſal Giudizio contro de' reprobì, e particolarmente de' tiranni, che martirizzarono i Santi. Allora, e non in altro tempo *s'accenderà come fuoco il zelo del SIGNORE, e ſi diffonderà la ſua ira*. Niente dunque hanno di convenienza i rapportati paſſi divini con lo ſgorgamento del ſangue dal cadavere dell'uccifo. Se foſſe miracolo per caſtigarſi i rei d'omicidio, fluirebbe il ſangue anche da' cadaveri uccifi da veleno, ed in ogn'altra maniera. Accorre quì *Egidio Boſſio*, e nell'additato ſuo luogo narra, che di due fanciulli ritrovati ſoffogati in un mattino, avendo ne preſo uno la di lui Nutrice, e poſtoſelo in grembo, gli uſcì ſangue dalle narici: ma all'altro fanciullo non uſcì il ſangue; e quindi *Boſſio* dice, che intanto uſcì il ſangue da uno de' fanciulli, perchè nel dì lui ſoffogamento eravi

Tom. IV.

F

la

(1) Cap. 4. : *Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra.*

la colpa della nutrice; e che non v'era a rispetto dell'altro. Di questa supposta colpa *Bossio* costituisce per indizio a tortura il sangue uscito dalle narici del cadavere; e con una franchezza grande lo insegna ne' casi de' soffogamenti de' fanciulli, per conoscersi se vi sia stata colpa delle loro nutrici. Mi meraviglio come *Bossio* non abbia riflettuto, che col moto, che la nutrice diede al cadavere del fanciullo nel pigliarlo, e porlo in grembo, facilmente potè uscir il sangue, che per la soffogazione si trovava radunato in qualche parte della testa, vicino alle narici; e massimamente allora che il sangue poteva essere ancor caldo. Ma perchè ho visto, che non già *Bossio* vide questo novello fatto [ch'egli solo racconta]; ma lo descrive per averlo inteso dir da sua moglie; riflettendo io, che il fatto uscì da una donna, non m'impegno per confutarlo maggiormente.

E' però notabile, per la lepidezza, quel che *Giovenale Cappella* rapportato da *Tesauvo* nell'additata *decis.* 173. scrisse per li medici, avvertendo loro, che non si avvicinino a' cadaveri di quei, che furono sotto la loro cura; perchè se i medici avessero avuto colpa nella loro morte per poca buona cura, sgorgerebbe il sangue da que' cadaveri, e si manifesterebbe la loro colpa. Ciò scrisse per ischerzo; e forse potrà dire taluno, che anche lo scrittor nostro *Leonardo Riccio* scherzando abbia insegnato a' medici di prognosticare il tempo della morte de' loro infermi fra quelle sei ore, che il mare finisce verso ponente: ed insegnato anche a' fabbri di prognosticare con quest'istessa regola le cadute de' campanili; come può vedersi dalla sua *Pratica civile* (1). Non è dunque nè il miracolo, nè la presenza dell'uccisore, che faccia uscire il sangue dal cadavere dell'ucciso: ed affinchè io affatto toglieffi quest'erronea credenza, sono andato nell'ospedale di quest'amplissima Capitale, sotto il titolo di S. Maria del Popolo o degl'Incurabili; dove con-

tinua.

(1) *Lib. 1. part. 3. in fin. cap. 49. n. 15. e seg.*

tinuamente capitano, e muojono feriti, ed altr'infermi; ed ho dimandato a que' pratici, che servono per apprendere la chirurgia, se mai dalle ferite d'un cadavere avessero veduto uscir sangue, come da per se stesso. Mi hanno essi concordemente risposto, ed assicurato di aver più volte, giusta il loro impiego, situato in tempo di sera nel solito luogo i cadaveri de' feriti per fargli nel mattino seguente seppellire; e che nella stessa mattina abbian trovata quantità di sangue uscito dalle ferite, che la sera antecedente affatto non era uscito [quì non può dirsi presente il feritore]: ed anche da' cadaveri non feriti abbian trovato accidentalmente uscito il sangue dalle narici, o dalla bocca: anzi uno quasi il più vecchio di que' pratici, m'ha detto, che pochi giorni addietro avendo egli alzato un cadavere per situarlo al suo luogo, fece il cadavere uno strepitoso moto, con anche un romore come di voce non articolata. Or donde queste uscite di sangue, e moto del cadavere? Non d'altronde io credo, che perchè trovandosi il sangue radunato in qualche parte superiore alla ferita, rompa colla di lui gravità quella parte debole, che lo sostiene, e fluisca o esca per la ferita; e che così anche accada nel cadavere di chi non muore per le ferite; perchè trovandosi il sangue radunato nella parte superiore della testa, e rotto il sostegno, se n'esca per le narici, o per la bocca, secondochè trovi la via o per quelle, o per questa. Stimo ancora, che a questo effetto possa contribuir il moto dell'aere, che si trova racchiuso nel cadavere, e l'cilindrico, che accresce il moto a quello, che vi sta racchiuso. Che se queste ragioni mi si volessero contrastare, poco m'importa; e sol mi basta d'avere anche con la vera sperienza dimostrato, che il sangue può facilmente uscire da' cadaveri degli uccisi, anche in assenza de' loro uccisori, e che per conseguente il dirsi, che il sangue esca per ragion della presenza dell'uccisore, sia un vero error popolare, da non doverfi mai porre in uso, se non si vo-

glia l'altrui innocenza porre a rischio. Qui finalmente intorno alle sperienze avvertisco, che non si debbono concedere dal Giudice quelle sperienze a farsi, le quali o non riescono, o difficilmente riescono, e non riuscendo, sieno dannose al Fisco; ancorchè i Rei le cercassero. Infatti nell'anno 1741. difendendo io nel Tribunale della G.C. del criminale un tal Domenico, reo di due omicidj; ed essendosi dal Fisco provato con Testimonj di veduta, che l'anzidetto mio Clientolo, e l di lui fratello avean tirato, come volgarmente diceasi da'cacciatori, a *calcapede*, due scoppiettate, con cui si commissero due omicidj; avean deposto i Testimonj fiscali, che li due colpi si erano talmente uniti, che avean fatto sentire un sol colpo. Diceva io, che non doveansi credere i Testimonj, come inverosimili, perchè non poteano due scoppiettate tirate in un tempo far sentire un sol colpo, senzachè nè pur per un momento un colpo non si distinguesse dall'altro: ed oltre all'aver ciò dimostrato con massime filosofiche, cercai con istanza, che si facesse la sperienza da due cacciatori. Ma l'avvedutissimo Signor D. Niccolò de Miranda, ch'era zelantissimo Avvocato fiscale, ora degnissimo regio Consigliere, ben si oppose, e mi fece negar la sperienza; perchè quasi certamente sarebbe riuscita in pro del Reo, ch'io difendeva; e si ebbe per vero quel che dissero i Testimonj, come cosa, che potè avvenire per accidente difficile, ma non impossibile.

A D D I Z I O N E.

Al cap. 4. n. 6.

Affatto non iscrissi bene, che un solo Testimonio *de visu* possa fare indizio a tortura: laonde mi emendo; perchè mai non basta per la tortura un solo Testimonio, benchè maggiore d'ogni eccezione (1). Ma dissi bene, ch'è difficile, che quando vi è un Testimonio di veduta non vi si trovi qualche altro indizio. Del rimanente, che ho

(1) *L. maritus 20. ff. de quaest.*

scritto per gl'indizj a tortura in *d. cap. 4.* non so trovare altro da emendare. Aggiungo, però, che bisogna distinguere i casi diversi, per cui si fa uso degl'indizj a tortura. Quando si dovrà dar veramente la tortura al Reo presente, bisogna non darla, se non quando gl'indizj sieno tali, che soltanto si desidera la confessione del Reo (1). Per carcerarsi il Reo basta tanta minore urgenza d'indizj, quanto di minore importanza è la tortura, che la carcerazione. Per citarsi, data la proporzione della tortura, e della carcerazione, bastano gl'indizj meno urgenti, che per la carcerazione. Lo stesso si dee riflettere intorno alla qualità delle diverse citazioni; perchè trattandosi di citazione *ad capitula*, bisogna, che gl'indizj abbiano una proporzionata urgenza. Altro non può dirsi con sicurezza intorno a cose, in cui sopra tutto entra la ragionevole cognizione, o sia l'arbitrio ragionevole del Giudice.

C A P. V.

Della citazione ad capitula con quella ad informandum.

S O M M A R I O.

- 1 Citazione ad capitula è di grandissima importanza.
- 2 Citazione ad capitula per ispedirsi, che bisogna.
- 3 Citazione ad capitula perchè così si chiama.
- 4 Citazione ad capitula, che dee ottenere.
- 5 Informazione non si lasci mai senza farsi il notamento.
- 6 Citazione ad capitula si accompagna a quella ad informandum.
- 7 Formola dell'istanza fiscale contro del Reo assente.
- 8 Formola del voto per la detta citazione.
- 9 Corti baronali non possono mai procedere colla delegazione.
- 10 Formola delle citazioni ad informandum, & capitula.
- 11 Corti inferiori possono procedere coll'abbreviazione.
- 12 Formola del decreto per la citazione ad inform. & capit.
- 13 Formola della citazione ad informandum, che precede a quella ad capitula.
- 14 Formola della notificazione della d. citazione ad informandum.

15 For-

(1) *L. 1. in fin. ff. de quaest.*